

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 maggio 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
<p>LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 21. Disposizioni in merito alla proroga dell'efficacia di graduatorie di procedure selettive pubbliche. (17R00119)..... Pag. 1</p> <p>LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 22. Disposizioni per una ferrovia moderna ed un efficiente sistema pubblico integrato dei trasporti. (17R00120)..... Pag. 2</p> <p>LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 23. Approvazione dell'aggiornamento del piano regionale per il risanamento, il miglioramento e il mantenimento della qualità dell'aria per il novennio 2016/2024. (17R00121)..... Pag. 3</p>	<p>LEGGE REGIONALE 24 novembre 2016, n. 17. Norme urgenti in materia di cultura e sport. (17R00057)..... Pag. 18</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres. Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport). (17R00045)..... Pag. 22</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 novembre 2016, n. 0223/Pres. Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 83, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, in materia di assegnazione di risorse ai Confidi per la concessione di garanzie alle imprese regionali coinvolte nella crisi di Veneto Banca Spa e di Banca Popolare di Vicenza Spa. (17R00073)..... Pag. 33</p>
REGIONE LIGURIA	REGIONE EMILIA-ROMAGNA
<p>LEGGE REGIONALE 18 novembre 2016, n. 29. Prime disposizioni in materia urbanistica e di attività edilizia in attuazione della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita). (17R00021)..... Pag. 4</p>	<p>LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 21. Misure urgenti per la definizione di procedimenti riguardanti l'esercizio finanziario 2016. (16R00562)..... Pag. 36</p>
REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE	
<p>LEGGE REGIONALE 23 novembre 2016, n. 15. Variazioni al bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi 2016-2018. (17R00041)..... Pag. 17</p>	





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 21.

Disposizioni in merito alla proroga dell'efficacia di graduatorie di procedure selettive pubbliche.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 53 del 6 dicembre 2016)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga dell'efficacia di graduatorie di procedure selettive pubbliche

1. L'efficacia delle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata sino al 31 dicembre 2017.

2. Le graduatorie la cui efficacia sia prorogata ai sensi del comma 1 non possono essere utilizzate per le nuove assunzioni a tempo determinato di chi, pur utilmente collocato nella medesima graduatoria, abbia precedentemente stipulato con lo stesso ente contratti di lavoro a tempo determinato mediante utilizzo della medesima graduatoria per la stessa categoria/posizione per una durata complessiva, anche non continuativa, pari o superiore a trentasei mesi. Le predette graduatorie non possono essere inoltre utilizzate per le assunzioni a tempo determinato di chi, pur utilmente collocato nella medesima graduatoria, abbia precedentemente stipulato con lo stesso ente contratti di lavoro a tempo determinato mediante utilizzo della medesima graduatoria per la stessa categoria/posizione per una durata complessiva, anche non continuativa, tale da determinare, per effetto della nuova assunzione, il superamento del periodo di trentasei mesi, anche non continuativi.

3. I contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge stipulati per effetto dell'utile collocazione nelle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 22/2010 con soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano operato alle dipendenze dello stesso ente per un periodo pari o superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati mediante utilizzo della medesima graduatoria per la stessa categoria/posizione, non possono, in ogni caso, essere ulteriormente prorogati per effetto della proroga dell'efficacia delle graduatorie ai sensi del comma 1 e cessano improrogabilmente al 31 dicembre 2016.

4. I contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge stipulati per effetto dell'utile collocazione nelle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 22/2010 con soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano operato alle dipendenze dello stesso ente per un periodo tale da determinare, in virtù dell'ulteriore proroga, il superamento del periodo di trentasei mesi possono essere prorogati per il solo periodo utile a non determinare il superamento di trentasei mesi complessivi, anche non continuativi.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 25 novembre 2016

ROLLANDIN

(Omissis).

17R00119



LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 22.

Disposizioni per una ferrovia moderna ed un efficiente sistema pubblico integrato dei trasporti.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 53 del 6 dicembre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione considera indispensabile e urgente il miglioramento del servizio ferroviario, individua nel potenziamento della ferrovia, per la sua valenza rispetto alla mobilità locale, all'utilizzo turistico ed alla qualità ambientale, il grande progetto del prossimo decennio. La Regione definisce come asse centrale del sistema della mobilità territoriale regionale il trasporto ferroviario, per assicurare il più alto grado di accessibilità sia sociale sia economica al territorio valdostano. Asse centrale il cui servizio di trasporto deve essere coordinato ed integrato con un efficiente servizio di autolinee nelle vallate, nei centri urbani e nelle località laterali.

2. Al fine di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previe le necessarie consultazioni con Rete ferroviaria italiana per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali, e nell'esercizio delle proprie attribuzioni, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di trasporto ferroviario), presenta all'esame del Consiglio regionale un «Programma strategico di interventi» finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico e all'efficace inserimento della ferrovia valdostana nel contesto nazionale ed internazionale dei trasporti. La predisposizione del programma avviene verificando ulteriori dati della programmazione europea, aggiornando e approfondendo gli studi già disponibili e consultando previamente, oltre a Rete ferroviaria italiana, anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Piemonte. Il programma si articola nei seguenti punti e azioni:

a) elettrificare, ammodernare, raddoppiare selettivamente e velocizzare la linea ferroviaria Aosta-Ivrea;

b) riattivare e potenziare la linea e il servizio ferroviario sulla direttrice Aosta - Pré-Saint-Didier valorizzando le stazioni storiche, le potenzialità turistiche e l'integrazione con la linea Aosta-Ivrea;

c) prospettare le modalità per il reperimento di risorse finanziarie regionali per partecipare agli investimenti infrastrutturali assicurandone la sostenibilità nel quadro complessivo delle finanze regionali;

d) esporre le possibilità di attingere a risorse statali ed europee per il finanziamento delle opere necessarie al potenziamento ferroviario e per la prosecuzione della linea ferroviaria fino a Courmayeur;

e) coordinare modalità ed orari dei servizi ferroviari e dei servizi di autolinee, evitando sovrapposizioni, concorrenze e disagi per gli utenti;

f) introdurre il biglietto e l'abbonamento unico per l'accesso a tutti i mezzi di trasporto pubblico;

g) individuare ulteriori e più incisive modalità di sostegno e promozione dell'uso del trasporto pubblico.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 25 novembre 2016

ROLLANDIN

(Omissis).

17R00120



LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 23.

Approvazione dell'aggiornamento del piano regionale per il risanamento, il miglioramento e il mantenimento della qualità dell'aria per il novennio 2016/2024.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 53 del 6 dicembre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento e il mantenimento della qualità dell'aria

1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, comma 1, lettera *a*), e 3, commi 3 e 4, della legge regionale 30 gennaio 2007, n. 2 (Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico ed approvazione del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualità dell'aria per gli anni 2007/2015), è approvato l'aggiornamento del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento e il mantenimento della qualità dell'aria per il novennio 2016/2024, di cui all'allegato A.

2. Il Piano aggiornato ai sensi della presente legge è sottoposto a monitoraggio periodico e a verifica triennale, secondo le modalità stabilite dall'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 2/2007.

Art. 2.

Disposizioni in materia di gas di petrolio liquefatti

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL,

nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'art. 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239), l'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti (GPL) di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi è consentita previa comunicazione di inizio lavori, anche per via telematica, da parte dell'interessato al comune competente per territorio, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle disposizioni antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

2. L'art. 10 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18), è abrogato.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 25 novembre 2016

ROLLANDIN

(Omissis).

17R00121



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2016, n. 29.

Prime disposizioni in materia urbanistica e di attività edilizia in attuazione della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 21 del 25 novembre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4
SETTEMBRE 1997, N. 36 (LEGGE URBANISTICA
REGIONALE)

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 2 della legge regionale
4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)*

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. La pianificazione territoriale si fonda sul principio della chiara e motivata esplicitazione delle proprie determinazioni e persegue l'obiettivo dell'integrazione della tutela e valorizzazione del paesaggio regionale nei processi di pianificazione territoriale e urbanistica in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto delle competenze in materia di governo del territorio previste nell'ordinamento statale e regionale.»

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. La pianificazione territoriale persegue finalità di qualificazione ambientale, di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico, di contrasto all'abbandono del territorio agrario, di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e di rinnovo urbano, di miglioramento dell'efficienza energetica, funzionale e strutturale degli edifici, di innovazione del sistema produttivo e delle infrastrutture.»

3. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«a) della conservazione e della valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche disponibili, con particolare riguardo a quelle irriproducibili;».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 36/1997

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Gli strumenti della pianificazione territoriale regionale sono:

- a) il Piano territoriale regionale (PTR);
- b) il Piano paesaggistico.»

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il Piano paesaggistico ha i contenuti e gli effetti previsti negli articoli 135, 143 e 145 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni ed è predisposto con modalità di elaborazione congiunta con il Ministero per i beni e le attività culturali e secondo le procedure previste dall'articolo 14-bis.»

Art. 3.

Modifica all'articolo 5 della legge regionale n. 36/1997

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «nel quale sono stabilite anche le modalità per la gestione comunale del procedimento di formazione e approvazione dei piani intercomunali e dei successivi eventuali aggiornamenti e varianti in applicazione delle disposizioni della presente legge.»



Art. 4.

*Modifica all'articolo 6 della legge regionale
n. 36/1997*

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«La Regione, la Città metropolitana e le province, in vista della formazione, del monitoraggio e della variazione in forma concertata dei rispettivi piani territoriali, convocano apposite conferenze di pianificazione cui partecipano gli enti locali interessati e assicurano la partecipazione degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali anche al fine dell'attività di formazione del Piano paesaggistico a norma degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni e del coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale a norma dell'articolo 145 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni;».

Art. 5.

*Modifica all'articolo 8 della legge regionale
n. 36/1997*

1. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «strutturale» è sostituita dalla seguente: «strategico».

Art. 6.

*Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale
n. 36/1997*

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Articolo 9 (Quadro descrittivo)

1. Il quadro descrittivo contiene la rappresentazione del territorio ligure, nonché delle dinamiche in atto, nella sua globalità e nei diversi ambiti territoriali individuati, al fine di cogliere l'identità e il ruolo della Liguria nel contesto nazionale ed europeo evidenziandone le situazioni di vulnerabilità e le potenzialità di sviluppo.

2. Il quadro descrittivo:

a) illustra i processi in atto sotto il profilo socio-economico, della domanda d'uso del suolo e delle trasformazioni del territorio al fine della definizione degli obiettivi di piano;

b) fornisce dati analitici e di sintesi e strumenti operativi utilizzabili da parte degli enti locali per la redazione dei rispettivi strumenti di pianificazione e alimenta il sistema delle conoscenze di cui all'articolo 7.».

Art. 7.

*Modifiche all'articolo 11 della legge regionale
n. 36/1997*

1. La rubrica dell'articolo 11 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «(Quadro strategico)».

2. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Il quadro strategico del PTR definisce gli indirizzi e le azioni finalizzati a conseguire gli obiettivi del Piano, per l'intero territorio ligure e per ciascuno degli ambiti territoriali individuati, in coerenza con i principi di cui all'articolo 2 e con il rapporto ambientale di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *c-bis*).».

3. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

4. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni:

a) il primo alinea è sostituito dal seguente: «Il quadro strategico contiene in particolare:»;

b) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) l'indicazione degli ambiti territoriali caratterizzati da situazioni di abbandono delle attività agrarie, degrado urbano e carenze funzionali dell'assetto insediativo, incompatibilità ambientale e funzionale del sistema produttivo, insufficienza dell'armatura infrastrutturale;»;

c) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) le indicazioni sulla suscettività d'uso del territorio in funzione delle criticità emerse dal quadro descrittivo;».

5. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:


«4. Con riferimento ai contenuti di cui al comma 3, lettere *c*), *d*) ed *e*), il quadro strategico può individuare ambiti di interesse regionale nei quali gli interventi ivi individuati sono soggetti ad approvazione da parte della Regione mediante la procedura dell'accordo di pianificazione di cui all'articolo 57 o dell'accordo di programma di cui all'articolo 58.».

6. Al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole:

«l'integrazione e lo sviluppo di alcuni elementi della disciplina» sono sostituite dalle seguenti: «la specificazione di alcuni dei contenuti».

7. Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, la parola:

«strutturale» è sostituita dalla seguente: «strategico» e la parola: «, normativo» è soppressa.



8. Al comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, la parola:

«strutturali» è sostituita dalla seguente: «strategici».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 36/1997

1. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a)*, e comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 11, comma 3, lettere *c)*, *d)* ed *e)*».

2. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «di cui all'articolo 11, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *c)*, con esclusione delle strutture della grande distribuzione commerciale, e lettere *d)* ed *e)*».

3. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 9.

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 36/1997

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Per la formazione del PTR la Giunta regionale:

a) previa informativa alla competente Commissione consiliare, approva un documento preliminare del progetto di Piano, comprensivo anche del rapporto preliminare di cui alla legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;

b) convoca le conferenze di pianificazione di cui all'articolo 6, anche al fine dell'effettuazione della fase di consultazione a norma della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;

c) pubblica il documento preliminare approvato tramite avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL) e nel sito informatico della Regione, in vista dell'acquisizione di proposte o contributi da parte di soggetti pubblici e privati per la predisposizione del progetto di PTR.».

2. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

Art. 10.

Inserimento dell'articolo 14-bis della legge regionale n. 36/1997

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Articolo 14-bis (*Procedimento di approvazione del Piano paesaggistico*)

1. Per la formazione del Piano paesaggistico la Giunta regionale:

a) prima dell'elaborazione del documento preliminare di cui alla lettera *b)*, stipula apposita intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi degli articoli 135, comma 1, terzo periodo, e 143, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni;

b) previa informativa alla competente Commissione consiliare, approva il documento preliminare del progetto di Piano, comprensivo anche del rapporto preliminare di cui alla legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. Di tale documento è data pubblicità mediante inserimento nel sito informatico della Regione, previo avviso nel BURL e nel medesimo sito informatico, in vista dell'acquisizione di proposte o contributi da parte di soggetti pubblici e privati per la predisposizione del progetto di Piano paesaggistico;

c) convoca le conferenze di pianificazione di cui all'articolo 6, anche al fine dell'effettuazione della fase di consultazione a norma della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il progetto di Piano paesaggistico è elaborato sulla base del documento preliminare e dell'intesa di cui al comma 1, tenuto conto degli esiti della fase di consultazione e delle osservazioni, proposte o contributi ricevuti ai sensi del medesimo comma 1 ed è comprensivo del rapporto ambientale di cui alla legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. Il Piano paesaggistico è adottato dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, su proposta della Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per il territorio.

3. Dell'avvenuta adozione del progetto di Piano paesaggistico è dato avviso nel BURL e nel sito informatico della Regione. Il progetto di Piano paesaggistico è reso consultabile nel sito informatico regionale ai fini della procedura di VAS di cui alla legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni per sessanta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso. Dell'avvenuto inserimento nel sito informatico è data comunicazione alla Città metropolitana, alle province, ai comuni, agli enti Parco, al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni limitrofe per l'espressione del parere da inviare alla Regione entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel BURL.

4. I comuni provvedono a rendere consultabile il progetto di Piano paesaggistico a libera visione del pubblico nella segreteria comunale per sessanta giorni consecutivi dalla pubblicazione dell'avviso nel BURL, in vista della presentazione di osservazioni entro il medesimo termine,



previo avviso da pubblicarsi nel sito informatico comunale, contenente l'indicazione della data di messa in consultazione presso la segreteria comunale e da comunicare alla Regione, nonché da divulgarsi, in via facoltativa, con manifesti o altro mezzo ritenuto idoneo.

5. La Città metropolitana, le province, i comuni, gli enti Parco e le regioni limitrofe esprimono il proprio parere, per i profili di rispettiva competenza, con atto deliberativo motivato. I comuni esaminano le osservazioni presentate a norma del comma 4 e nel contesto del parere di cui al comma 3 da trasmettere alla Regione formulano proposte di accoglimento o di reiezione, anche parziale, di tali osservazioni.

6. Entro centottanta giorni dalla scadenza dei termini per il ricevimento dei pareri di cui al comma 3, la Giunta regionale stipula l'accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi degli articoli 135, comma 1, terzo periodo, e 143, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni. Entro il medesimo termine viene reso il parere motivato di cui alla legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e viene formulata la successiva proposta della Giunta regionale al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria di approvazione del Piano paesaggistico, comprensiva della decisione sulle osservazioni pervenute a norma del comma 4 e dell'ottemperanza alle prescrizioni apposte in sede di pronuncia di VAS, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per il territorio.

7. La deliberazione di approvazione del Piano, con i relativi elaborati, è pubblicata nel sito informatico della Regione e, per estratto, nel BURL, unitamente al relativo elaborato di sintesi.

8. Una copia del Piano paesaggistico approvato è trasmessa, in formato digitale, con i relativi allegati al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Città metropolitana, alle province e ai comuni i quali provvedono a metterlo a permanente e libera visione del pubblico entro dieci giorni dal ricevimento degli atti.

9. Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BURL della relativa deliberazione di approvazione.»

Art. 11.

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 36/1997

1. La rubrica dell'articolo 16 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «(Varianti, aggiornamento e verifica di adeguatezza del PTR)».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«2-bis. Il quadro descrittivo e le indicazioni del PTR di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a) e b), possono essere aggiornati, in coerenza con il documento degli obiettivi e con gli esiti della pronuncia regionale in materia di VAS espressa in sede di approvazione del PTR, mediante deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria. Tale deliberazione è soggetta alle forme di pubblicità stabilite nell'articolo 14, commi 8 e 9, ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BURL.»

Art. 12.

Abrogazione dell'articolo 16-bis della legge regionale n. 36/1997

1. L'articolo 16-bis della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 13.

Modifica all'articolo 24 della legge regionale n. 36/1997

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«c) struttura del piano costituita dagli elaborati essenziali di cui all'articolo 27;».

Art. 14.

Sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale n. 36/1997

1. L'articolo 27 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Articolo 27 (Struttura del PUC)

1. La struttura del PUC è costituita dai seguenti atti ed elaborati cartografici essenziali in scala da 1:10.000 a 1:5.000:

- a) gli ambiti di conservazione;
- b) gli ambiti di riqualificazione e di completamento, con gli eventuali schemi di organizzazione planivolumetrica nei casi in cui il PUC definisca la disciplina specifica relativa alla distanza tra le costruzioni e le relative altezze da osservarsi per l'attuazione delle relative previsioni;
- c) gli eventuali distretti di trasformazione con i relativi schemi di organizzazione planivolumetrica nei casi in cui l'attuazione delle previsioni possa avvenire senza il ricorso al PUO;
- d) gli ambiti di conservazione e di riqualificazione riservati alla produzione agricola e quelli destinati al presidio ambientale;
- e) i territori prativi, boschivi e naturali di cui all'articolo 37;
- f) il sistema complessivo delle infrastrutture e dei servizi pubblici e d'uso pubblico esistenti e di progetto;
- g) la normativa generale del Piano e degli ambiti, comprensiva della disciplina paesistica, delle regole di flessibilità, della disciplina del sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici e della disciplina geologica in unico fascicolo e la normativa specifica degli eventuali distretti di trasformazione con i relativi schemi di organizzazione urbanistica in un apposito fascicolo.

2. Costituiscono documentazione tecnica obbligatoria a corredo del PUC i seguenti elaborati:

a) la cartografia in scala 1:10.000 di sovrapposizione degli ambiti, degli eventuali distretti di trasformazione, del territorio prativo, boschivo e naturale, nonché del sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici rispetto al sistema dei vincoli paesaggistici e degli elementi della Rete ecologica ligure presenti sul territorio comunale;



b) la cartografia in scala 1:10.000 di sovrapposizione degli ambiti, degli eventuali distretti di trasformazione, del territorio privato, boschivo e naturale, nonché del sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici rispetto:

al vigente PTCP e, successivamente alla loro approvazione, agli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui all'articolo 3;

alla vigente pianificazione di bacino che interessa il territorio comunale;

c) la cartografia che indica le eventuali proposte di modifica del PTCP connesse alla struttura del piano, nonché le eventuali rettifiche e aggiornamenti a carattere non sostanziale;

d) la relazione che illustri le modalità di recepimento nel Piano della disciplina di cui agli articoli 29-bis, 29-ter, 29-quater e 29-quinquies;

e) la relazione che illustri le modalità di recepimento nel Piano della legislazione regionale di settore e di quella a carattere speciale;

f) la determinazione del carico urbanistico previsto dal Piano in applicazione degli articoli 33 e 34, nonché, successivamente alla sua approvazione, del Regolamento regionale di cui all'articolo 34, comma 3 e seguenti;

g) la tabella con la specificazione della corrispondenza tra gli elementi della struttura del piano e le zone omogenee come definite all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).».

Art. 15.

Modifica all'articolo 34 della legge regionale n. 36/1997

1. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «nei comuni montani» sono inserite le seguenti: «, da individuarsi nel medesimo regolamento».

Art. 16.

Modifiche all'articolo 36 della legge regionale n. 36/1997

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«a) circoscritte e limitate aree che presentino fenomeni di sottoutilizzo o di abbandono agro-silvopastorale e che non siano recuperabili all'uso agricolo produttivo;».

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«b) aree che si trovino in precarie condizioni di equilibrio idrogeologico e vegetazionale escluse quelle attualmente adibite ad attività agro-silvo-pastorale di effettiva produzione agricola;».

Art. 17.

Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 36/1997

1. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni:

a) la parola: «insediabili» è sostituita dalle seguenti: «relative allo svolgimento delle attività agrosilvo-pastorali»;

b) le parole: «ivi realizzabili» sono sostituite dalle seguenti: «ad esse»;

c) le parole: «allo svolgimento delle attività agrosilvo-pastorali» sono soppresse.

Art. 18.

Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 36/1997

1. Al comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «che provvede a metterlo a disposizione nel proprio sito informatico sono sostituite dalle seguenti: «anche al fine dell'avvio della procedura di VAS e dei relativi adempimenti di pubblicità ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni».

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 38 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

3. Al comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni:

a) il primo alinea è sostituito dal seguente:

«Decorsi trenta giorni e non oltre sessanta dalla data di adozione il progetto di PUC, unitamente al relativo atto deliberativo e agli elaborati tecnici costitutivi del Piano di cui all'articolo 24:»;

b) alla lettera a) le parole: «anche ai fini della procedura di VAS», sono soppresse.

4. Al comma 6 dell'articolo 38 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni».

5. Il comma 7 dell'articolo 38 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«7. In parallelo all'effettuazione degli adempimenti di pubblicità-partecipazione di cui al comma 5, il Comune illustra alle amministrazioni ed enti di cui al comma 2 il progetto di PUC mediante apposita sessione istruttoria per il suo esame sotto i vari profili. La fase illustrativa del Piano si conclude entro il termine di novanta giorni



dalla trasmissione alle amministrazioni e agli enti di cui al comma 2 della deliberazione comunale sulle osservazioni pervenute ai sensi del comma 5, lettera a), previa formale acquisizione dei motivati pareri della Regione e delle amministrazioni ed enti che devono specificare i rilievi aventi carattere vincolante in relazione ai piani ed ai profili di rispettiva competenza. Il parere da rendersi da parte della Regione ha carattere vincolante anche per quanto riguarda la conformità del PUC alle normative in materia urbanistico-edilizia e paesistico-ambientale e può essere comprensivo della pronuncia sulla VAS. Il Comune redige apposito verbale di sintesi delle valutazioni rese dalle amministrazioni ed enti di cui al comma 2 nei relativi pareri e lo trasmette, entro il termine di venti giorni dalla conclusione della fase illustrativa, alla Regione, alla Città metropolitana o alla Provincia, nonché alle altre amministrazioni ed enti.».

6. Al comma 8 dell'articolo 38 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «della conferenza di servizi» sono sostituite dalle seguenti: «della fase illustrativa».

7. Al primo periodo del comma 9 dell'articolo 38 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «approva il PUC» sono inserite le seguenti: «, anche apportando eventuali rettifiche e aggiornamenti a carattere non sostanziale del PTCP,».

8. Al secondo periodo del comma 9 dell'articolo 38 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «fino all'approvazione del PTR», sono inserite le seguenti: «e del Piano paesaggistico» e le parole: «della legge regionale di revisione organica della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge regionale 2 aprile 2015, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))».

Art. 19.

Modifica all'articolo 38 bis della legge regionale n. 36/1997

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 38-bis della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«c) struttura del Piano di cui all'articolo 27 senza la previsione di distretti di trasformazione e in conformità alle indicazioni e alle prescrizioni dei piani territoriali di livello sovracomunale;».

Art. 20.

Modifica all'articolo 39 della legge regionale n. 36/1997

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «conferenza di servizi», sono sostituite dalle seguenti: «fase illustrativa».

Art. 21.

Modifica alla rubrica del Capo III del TITOLO IV della legge regionale n. 36/1997

1. Nella rubrica del Capo III del TITOLO IV della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «del PUC», sono aggiunte le seguenti: «e del PUC semplificato».

Art. 22.

Modifiche all'articolo 43 della legge regionale n. 36/1997

1. La rubrica dell'articolo 43 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «(Flessibilità e procedure di aggiornamento del PUC e del PUC semplificato)».

2. Al comma 3 dell'articolo 43 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni:

a) al primo alinea le parole: «e sugli esiti della pronuncia regionale in materia di VAS», sono soppresse e le parole: «, in quanto tali, non rientranti nel campo di applicazione della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni», sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle disposizioni in materia di VAS di cui alla legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e delle relative indicazioni applicative;»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) modifiche della disciplina urbanistico-edilizia degli ambiti di conservazione, di riqualificazione, di completamento e dei distretti di trasformazione nonché dei relativi perimetri purché non comportanti l'individuazione di nuovi distretti e l'incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC;».

c) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«c-bis) modifiche della disciplina urbanistico-edilizia degli ambiti di conservazione e di quelli di riqualificazione finalizzate a incentivare o a realizzare interventi di rinnovo urbano, di recupero del patrimonio edilizio ed interventi di contrasto all'abbandono del territorio di produzione agricola e di presidio ambientale, a condizione che non sia consentita la nuova costruzione, anche per trasferimento di volumetrie preventivamente demolite, su aree libere destinate a orti o a colture agricole in attività o dismesse.».


3. Dopo il comma 9 dell'articolo 43 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche con riferimento al PUC semplificato approvato a norma dell'articolo 39.».

Art. 23.

Modifiche all'articolo 44 della legge regionale n. 36/1997

1. Alla rubrica dell'articolo 44 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «al Piano urbanistico comunale» sono sostituite dalle seguenti: «al PUC e al PUC semplificato».



2. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «al PUC» sono inserite le seguenti: «e al PUC semplificato».

3. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Le varianti sono adottate e approvate secondo le procedure rispettivamente stabilite agli articoli 38 o 39 e sono assoggettate a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS, a seconda dell'oggetto della variante, in base alle disposizioni della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e delle relative indicazioni applicative.»

Art. 24.

Modifica all'articolo 47-bis della legge regionale n. 36/1997

1. Al comma 1 dell'articolo 47-bis della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «nonché per le varianti in attuazione di leggi speciali» sono sostituite dalle seguenti: «, per le varianti finalizzate ad attuare interventi di ristrutturazione urbanistica e riqualificazione urbana per la cui approvazione sia promosso dal Comune apposito accordo di programma, nonché per le varianti in attuazione di leggi speciali».

Art. 25.

Modifica all'articolo 47-ter della legge regionale n. 36/1997

1. Al comma 1 dell'articolo 47-ter della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «nonché per le varianti in attuazione di leggi speciali» sono sostituite dalle seguenti: «per le varianti finalizzate ad attuare interventi di ristrutturazione urbanistica e riqualificazione urbana per la cui approvazione sia promosso dal Comune apposito accordo di programma, nonché per le varianti in attuazione di leggi speciali».

Art. 26.

Modifica all'articolo 59 della legge regionale n. 36/1997

1. Al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole:

«aggiornamento del PUC o», sono soppresse.

Art. 27.

Sostituzione dell'articolo 68 della legge regionale n. 36/1997

1. L'articolo 68 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Articolo 68 (*Validità dei piani territoriali di coordinamento regionali di cui alla legge regionale n. 39/1984*)

1. Fino all'approvazione del Piano paesaggistico, si applica il PTCP approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26 febbraio 1990, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Fino all'approvazione del PTR sono fatti salvi ad ogni effetto i vigenti piani territoriali di coordinamento regionali, diversi dal PTCP, approvati ai sensi della legge regionale n. 39/1984 e successive modificazioni e integrazioni.»

Art. 28.

Modifica all'articolo 79-bis della legge regionale n. 36/1997

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 79-bis della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Fino all'approvazione del PTGcm il PTC della Provincia di Genova di cui al comma 1, relativamente ai territori ricompresi nei bacini padani per i quali ha valore ed effetti di Piano di bacino del fiume Po, può essere variato con la procedura di cui all'articolo 22 o di cui all'articolo 57.»

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE
2 APRILE 2015, N. 11 (MODIFICHE ALLA LEGGE
REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997, N. 36
(LEGGE URBANISTICA REGIONALE))

Art. 29.

Modifiche all'articolo 79 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))


1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 79 della legge regionale n. 11/2015:

a) al punto 1) le parole: «indice una conferenza di servizi istruttoria ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni in vista del conseguimento in sede di successiva conferenza di servizi decisoria» sono sostituite dalle seguenti: «convoca apposita sessione istruttoria in vista dell'illustrazione del PUC e dell'acquisizione»;

b) al punto 2) le parole: «ed approva il PUC» sono soppresse e alla fine sono aggiunte le parole: «oppure dà atto della mancata presentazione di osservazioni con deliberazione della Giunta comunale»;

c) il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3) la fase istruttoria si conclude entro novanta giorni, decorrenti dalla data del verbale conclusivo della riunione convocata dal Comune per la valutazione del PUC in esito alla deliberazione di cui al comma 2, mediante assunzione delle determinazioni regionali, metropolitane e provinciali. Nei successivi novanta giorni il Comune approva il PUC con deliberazione del



Consiglio comunale. Ove le determinazioni della Regione, della Città metropolitana e della Provincia siano subordinate all'osservanza di prescrizioni comportanti l'adeguamento del PUC, il Comune è tenuto ad accettare tali prescrizioni con la deliberazione consiliare di approvazione del PUC alla quale sono da allegare gli atti del PUC previamente adeguati. Il PUC entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito informatico comunale della deliberazione di approvazione del PUC e dal contestuale deposito del Piano a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso da pubblicare nel ridetto sito informatico, nonché nel BURL e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo. La deliberazione di approvazione del PUC relativi elaborati sono trasmessi alla Regione, alla Città metropolitana o alla Provincia;»

2. La lettera *c)* del comma 3 dell'articolo 79 della legge regionale n. 11/2015, è sostituita dalla seguente:

«*c)* ove ricorra il caso di cui alla lettera *b)*, ma sia già conclusa la fase di pubblicità - partecipazione secondo le modalità di cui al previgente articolo 40, commi 2 e 3, della legge regionale n. 36/1997, il Comune assume la deliberazione consiliare di decisione sulle osservazioni presentate o di presa d'atto da parte della Giunta della mancata presentazione di osservazioni e convoca apposita sessione istruttoria per l'illustrazione e la valutazione del PUC in esito alle determinazioni sulle osservazioni in vista del conseguimento delle determinazioni regionali di natura ambientale e territoriale-paesistica, nonché delle determinazioni della Città metropolitana o della Provincia di verifica legittimità del PUC rispetto alle prescrizioni del PTGcm o del PTC provinciale e ai rilievi formulati nel parere espresso dalla Provincia sul progetto preliminare. Nel termine di centottanta giorni dalla data del verbale conclusivo dell'ultima riunione illustrativa del PUC sono espresse le determinazioni regionali, metropolitane e provinciali. Nei successivi novanta giorni il Comune approva mediante deliberazione del Consiglio comunale. Ove le determinazioni della Regione, della Città metropolitana e della Provincia siano subordinate all'osservanza di prescrizioni comportanti l'adeguamento del PUC, il Comune è tenuto ad accettare tali prescrizioni con la deliberazione di approvazione del PUC alla quale sono da allegare gli atti del PUC previamente adeguati. Il PUC entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito informatico comunale della deliberazione di approvazione del PUC e dal contestuale deposito del Piano a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso da pubblicare nel ridetto sito informatico, nonché nel BURL, e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo. La deliberazione di approvazione del PUC e i relativi elaborati sono trasmessi alla Regione, alla Città metropolitana o alla Provincia.»

3. Al comma 4 dell'articolo 79 della legge regionale n. 11/2015:

a) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* ove sia già stata effettuata la fase di pubblicità-partecipazione di cui al comma 2 del previgente articolo 38 della legge regionale n. 36/1997 e non siano ancora stati resi i pareri della Regione della Città metropolitana e

della Provincia, il Comune decide sulle osservazioni e applicazione le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 7, 8, 9, 10 e 11 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando l'applicabilità del suddetto articolo 39 se sussistano i presupposti e le condizioni per la formazione del PUC semplificato di cui all'articolo 38 bis della legge regionale n. 36/1997 come introdotto dalla presente legge;»;

b) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* ove non sia stata ancora effettuata la fase di pubblicità-partecipazione, il Comune è a trasmettere il progetto di Piano alla Regione, alla Città metropolitana o alla Provincia nonché alle altre amministrazioni o enti a vario titolo interessati in vista dell'approvazione del Piano in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, ferma restando l'applicabilità dell'articolo 39 della legge regionale n. 36/1997 come modifica dalla presente legge se sussistano i presupposti e le condizioni per la formazione del PUC semplificato di cui al ridetto articolo 38-bis;».

Art. 30.

Modifica all'articolo 80 della legge regionale n. 11/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 80 della legge regionale n. 11/ 2015, dopo le parole: «approvazione del PTR» sono a le seguenti: «e del Piano paesaggistico».

Art. 31.

Modifiche all'articolo 81 della legge regionale n. 11/2015

1. Le lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 81 della legge regionale n. 11/2015 sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* di approvazione di qualsiasi variante parziale, ivi comprese quelle contenute in Strumenti Urbanistici Attuativi (SUA), con approvazione dello SUA;

b) di approvazione degli SUA di interesse regionale individuati dai vigenti PTC regionali e delle varianti agli strumenti urbanistici generali ad essi sottese;

c) di approvazione degli SUA conformi o loro varianti;».

2. Alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 81 della legge regionale n. 11/2015, dopo le parole: «del PTR» sono inserite le seguenti: «e del Piano paesaggistico».



*Capo III*DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE DELLE
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI VIGENTI PIANI
REGOLATORI GENERALI O PROGRAMMI
DI FABBRICAZIONE

Art. 32.

Misure di semplificazione delle modalità di attuazione dei vigenti piani regolatori generali o programmi di fabbricazione

1. Le previsioni contenute in piani regolatori generali (PRG) o programmi di fabbricazione (Pdf) approvati ai sensi della legislazione previgente alla legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, che subordinano l'attuazione degli interventi urbanistico-edilizi all'obbligo di preventiva approvazione di strumento urbanistico attuativo (SUA) possono essere attuate mediante rilascio di permesso di costruire convenzionato avente i contenuti di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione delle previsioni relative ad interventi di ristrutturazione urbanistica e ad interventi soggetti ad obbligo di SUA di approvazione regionale in base al vigente PTCP e ad altri piani territoriali di coordinamento.

Art. 33.

Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 (Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi)

1. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 24/1987 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello strumento urbanistico attuativo il Comune trasmette alla Regione copia dello strumento urbanistico attuativo approvato per la formulazione di eventuali osservazioni in merito alla compatibilità dello stesso in rapporto al vigente Piano paesistico regionale (PTCP).»

2. I commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 4 della legge regionale n. 24/1987 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 34.

Abrogazione dell'articolo 7 della legge regionale n. 24/1987

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 24/1987 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 35.

Abrogazione dell'articolo 1 della legge regionale 13 settembre 1994, n. 52 (Delega alle province delle funzioni regionali di rilascio delle autorizzazioni di massima di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 nonché di approvazione dei regolamenti edilizi)

1. L'articolo 1 della legge regionale n. 52/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI ATTIVITÀ EDILIZIA

*Capo I*MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE
6 AGOSTO 2001, N. 24 (RECUPERO AI FINI
ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI)

Art. 36.

Modifica all'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti)

1. Il comma 2-bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 24/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le disposizioni della presente legge operano in deroga alla disciplina prevista dagli strumenti e piani urbanistici comunali vigenti o operanti in salvaguardia e dai regolamenti edilizi fino alla previsione nel nuovo Piano urbanistico comunale (PUC) della disciplina degli interventi di recupero nel rispetto della definizione di sottotetto di cui al comma 2, nonché dei parametri stabiliti nell'articolo 2 o, nel caso di PUC e di strumenti urbanistici generali vigenti, fino all'approvazione della disciplina di tali interventi in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7.»

Art. 37.

Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 24/2001

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 24/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Articolo 7 (Disciplina urbanistica per il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all'articolo 5 negli edifici esistenti al 29 novembre 2014)

1. Negli edifici esistenti al 29 novembre 2014, data di entrata in vigore della legge regionale 12 novembre 2014, n. 30 recante modifiche alla presente legge e alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia), è consentito il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all'articolo 5 previa deliberazione del Consiglio comunale recante la pertinente disciplina



urbanistica nel rispetto della definizione di sottotetto di cui all'articolo 1, comma 2, dei parametri previsti all'articolo 2, commi 2 e 6, delle condizioni stabilite all'articolo 5, nonché delle seguenti ulteriori condizioni, limiti e modalità:

a) gli interventi devono assicurare il rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli edifici e delle relative coperture;

b) gli interventi che comportano la creazione di nuove unità immobiliari in numero superiore al doppio di quello esistente devono assicurare la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria da regolare in apposito atto convenzionale contenente gli impegni del soggetto attuatore, le modalità, i termini e le garanzie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;

c) gli interventi che comportano modificazioni delle altezze di colmo e di gronda dei sottotetti non possono riguardare immobili:

1) vincolati come beni culturali ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni;

2) ricadenti nei centri storici, salva la facoltà dei comuni di individuare porzioni dei medesimi o specifici edifici in cui, in ragione delle relative caratteristiche architettoniche e di localizzazione, è ammissibile il recupero dei sottotetti a fini abitativi;

3) ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di normative o di atti di pianificazione territoriale oppure ricadenti in aree a pericolosità idraulica o idrogeologica in cui i piani di bacino precludono la realizzazione di interventi di ampliamento volumetrico o superficiale;

4) ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalità diverse da quelle turistico-ricettive;

5) ricadenti, in base alle indicazioni dell'assetto insediativo del vigente PTCP, in ambiti soggetti ai regimi normativi «aree urbane con valori di immagine» (IU), «nuclei isolati» ed «aree non insediate» in regime di conservazione (NI-CE e ANI-CE);

d) fermo restando quanto previsto alla lettera c), gli interventi che comportano modificazioni delle altezze di colmo e di gronda dei sottotetti sono ammessi entro i seguenti limiti dimensionali:

1) l'ampliamento non può superare il 20 per cento del volume geometrico dell'edificio esistente;

2) l'altezza massima consentita per l'innalzamento della linea di gronda e di colmo della copertura non può superare un metro, fatta salva la maggiore altezza prevista dal vigente piano urbanistico comunale.

2. I comuni con la deliberazione di cui al comma 1 possono stabilire:

a) le tipologie costruttive ammesse per l'apertura a filo delle falde, la realizzazione di abbaini e di eventuali terrazzi, al fine del rispetto del rapporto aeroilluminante non inferiore a un sedicesimo (1/16);

b) gli eventuali ulteriori requisiti di prestazione energetica da soddisfare rispetto ai requisiti minimi stabiliti nella vigente normativa statale e regionale in materia.

3. La deliberazione comunale di cui al comma 1 è depositata per trenta giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale ed inserita nel sito informatico del Comune previo avviso da pubblicarsi in tale sito e nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL); entro tale termine qualunque interessato può presentare osservazioni. Decorso tale termine, ove siano pervenute osservazioni, il Comune decide su di esse e approva in via definitiva la disciplina di cui ai commi 1 e 2 con deliberazione del Consiglio comunale da assumersi nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza. Ove non siano pervenute osservazioni il Comune ne dà attestazione e la disciplina urbanistica adottata con la deliberazione comunale è da intendere approvata. La deliberazione comunale con la quale è approvata la disciplina urbanistica è pubblicata nel sito informatico e depositata nella segreteria comunale a libera e permanente visione del pubblico e trasmessa alla Regione, alla Provincia o alla Città metropolitana.

4. Ove la disciplina urbanistica per il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all'articolo 5 preveda incrementi del carico urbanistico rispetto a quello stabilito dagli strumenti e piani urbanistici comunali vigenti od operanti in salvaguardia, la deliberazione comunale deve essere corredata della documentazione tecnica prescritta dalla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni e dalle relative indicazioni applicative. In caso di obbligo di verifica di assoggettabilità a VAS della disciplina urbanistica contenuta nella delibera, la disciplina deve essere sottoposta a tale procedura prima della pubblicazione di cui al primo periodo del comma 3.»

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008, N. 16 (DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA)

Art. 38.

Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia)

1. Al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni:

a) le parole: «valutato dall'Agenzia del territorio, e comunque in misura non inferiore a euro 1.033,00.» sono sostituite dalle seguenti: «determinato, con le modalità indicate nell'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, dal responsabile dello SUE. Per gli edifici o le unità immobiliari adibiti ad uso diverso



da quello di abitazione l'aumento del valore venale è determinato a cura dell'Agenzia delle Entrate - Sezione Territorio. L'importo della sanzione non può comunque risultare inferiore a euro 1.033,00.»;

b) all'ultimo periodo le parole «, senza ricorrere alla valutazione dell'Agenzia del territorio» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «valutato dall'Agenzia del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «da determinarsi con le modalità di cui al comma 1».

3. Al comma 5 dell'articolo 43 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dall'Agenzia del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità di cui al comma 1».

Art. 39.

Modifica all'articolo 46 della legge regionale n. 16/2008

1. Al comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, dall'Agenzia del territorio e comunque in misura non inferiore a euro 1.033,00.» sono sostituite dalle seguenti: «. Tale aumento di valore è determinato dal responsabile dello SUE, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in applicazione dei criteri indicati nell'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni. Per gli edifici o le unità immobiliari adibiti ad uso diverso da quello di abitazione l'aumento del valore venale è determinato a cura dell'Agenzia delle entrate - Sezione territorio. L'importo della sanzione non può comunque risultare inferiore a euro 1.033,00.».

Art. 40.

Modifica all'articolo 47 della legge regionale n. 16/2008

1. Al comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, a cura della Agenzia del territorio e comunque in misura non inferiore a euro 1.033,00.» sono sostituite dalle seguenti: «. Tale aumento di valore è determinato dal responsabile dello SUE, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in applicazione dei criteri indicati nell'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modifi-

cazioni e integrazioni. Per gli edifici o le unità immobiliari adibiti ad uso diverso da quello di abitazione l'aumento del valore venale è determinato a cura dell'Agenzia delle entrate - Sezione territorio. L'importo della sanzione non può comunque risultare inferiore a euro 1.033,00.».

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2012, N. 10 (DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E RIORDINO DELLO SPORTELLINO UNICO)

Art. 41.

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico)

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni:

a) alla lettera a) le parole: «web istituzionale», sono sostituite dalla seguente: «informatico»;

b) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: «da concludersi» fino a: «di tale termine» sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Ove le istanze di cui al comma 1 comportino l'approvazione di interventi urbanistico-edilizi in variante agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici comunali vigenti od operanti in salvaguardia, tali istanze devono essere corredate:

a) da una dettagliata relazione contenente l'individuazione degli elementi di non conformità del progetto presentato rispetto agli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, delle modifiche cartografiche e normative ai piani da approvare e del rapporto delle opere e delle attività da realizzare con le normative in materia paesaggistica, ambientale, sanitaria e di sicurezza degli impianti;

b) dalla documentazione prevista al fine dell'assolvimento delle procedure di VAS di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni e di cui alle relative indicazioni applicative.».



3. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Il responsabile dello SUAP, nei casi di cui al comma 3, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza, accertata la sua procedibilità, provvede a richiedere il preventivo assenso dell'organo comunale competente in relazione alle modifiche da apportare agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia da rendersi nei successivi sessanta giorni. Entro quindici giorni dall'acquisizione del preventivo assenso il responsabile dello SUAP convoca la conferenza di servizi in seduta referente alla quale sono invitate le amministrazioni ed enti individuati dallo SUAP in quanto competenti a pronunciarsi sull'intervento da assentire.»

4. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Gli atti presentati nel corso della conferenza di servizi in seduta referente nei casi di cui al comma 3, la deliberazione di preventivo assenso di cui al comma 4 e il verbale di tale conferenza sono pubblicati da parte dello SUAP mediante inserimento nel sito informatico dello SUAP e del Comune interessato a libera visione del pubblico per trenta giorni consecutivi, previo avviso contenente l'indicazione della data di inserimento nei siti informatici e di messa a disposizione nella segreteria comunale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL) e, in via facoltativa, da divulgarsi con manifesti o altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo. Durante tale periodo possono essere presentate osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse.»

5. Alla fine del comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «fino al ricevimento da parte dello SUAP degli atti richiesti e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla richiesta».

6. Il comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«7. Il procedimento è concluso mediante conferenza di servizi in seduta deliberante da effettuarsi entro il termine di novanta giorni dalla data della conferenza referente. Nei casi di cui al comma 3 la determinazione da concordarsi in conferenza in seduta deliberante deve essere preceduta dall'acquisizione:

a) entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di pubblicità-partecipazione di cui al comma 5, della deliberazione del competente organo comunale in merito all'istruttoria sulle osservazioni pervenute la cui decisione è rimessa alla conferenza;

b) dell'assenso degli organi regionali e delle altre amministrazioni ed enti competenti in materia paesaggistica, urbanistica ed ambientale.»

7. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«7-bis. Nel caso di dissensi manifestati in conferenza di servizi deliberante trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni.»

8. Il comma 10 dell'articolo 10 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito

dal seguente:

«10. Della determinazione conclusiva assunta dalla conferenza di servizi è data notizia a cura dello SUAP mediante avviso inserito nel sito informatico dello SUAP e del Comune interessato, recante l'indicazione anche della sede di deposito degli atti approvati, da pubblicarsi altresì nel BURL.»

9. Il comma 12 dell'articolo 10 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

10. Il comma 13 dell'articolo 10 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«13. Ove la pronuncia regionale di VIA o di verifica-screening contenga prescrizioni che comportino l'adeguamento del progetto:

a) è fissato un congruo termine per l'adeguamento, in attesa del quale il provvedimento regionale non ha efficacia;

b) la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 11 è sospesa fino al positivo riscontro da parte dei competenti uffici regionali dell'adeguamento degli atti.»


Art. 42.

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 10/2012

1. Nella rubrica dell'articolo 11 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «, 9», è soppressa.

2. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. La realizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione di cui agli articoli 7 e 10, in quanto opere di urbanizzazione primaria, è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale fatto salvo il rispetto della disciplina prevista nel regolamento approvato dal



Comune ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e successive modificazioni e integrazioni tenuto conto anche dei programmi di sviluppo delle reti proposti dai soggetti gestori.».

Art. 43.

Modifica all'articolo 12 della legge regionale n. 10/2012

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*d*) rispetto delle distanze minime dalle costruzioni esistenti stabilite dalla strumentazione urbanistica comunale o dalla vigente legislazione in materia e, per le nuove costruzioni da realizzare, dell'altezza massima di sei metri rispetto all'altezza degli edifici esistenti nell'insediamento produttivo oggetto di intervento, con esclusione di eventuali impianti tecnologici necessari per il funzionamento dell'attività stessa;».

TITOLO III

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 44.

Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio)

1. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) istituisce presso la competente struttura del Dipartimento regionale competente in materia di tutela del paesaggio l'Osservatorio regionale del Paesaggio ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni con la finalità di monitorare e rappresentare le trasformazioni del paesaggio, promuovere azioni di sensibilizzazione, formazione, animazione in coerenza con l'articolo 6.c della Convenzione Europea del Paesaggio.».

2. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «oppure in base ai vigenti Piani Urbanistici Comunali (PUC)», sono soppresse.

3. La lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*f*) interventi urbanistico-edilizi nelle aree demaniali marittime aventi ad oggetto la realizzazione di nuove costruzioni e la sostituzione edilizia delle costruzioni esistenti;».

4. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ogni due anni» sono sostituite dalle seguenti: «ogni anno».

Art. 45.

Interpretazione autentica dell'articolo 28 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2011))

1. La disposizione, di cui all'articolo 28 della legge regionale n. 22/2010 e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che la competenza trasferita alle province in merito alla nomina delle commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di espropriazione di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni e integrazioni, comprende la designazione o la nomina dei componenti delle commissioni spettanti alla Regione ai sensi del medesimo articolo 41.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46.

Disposizioni transitorie

1. L'*iter* delle varianti urbanistiche relative alla disciplina di recupero a fini abitativi dei sottotetti adottate prima dell'entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni del previgente articolo 7 della legge regionale n. 24/2001.

2. Le modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 10/2012 apportate dall'articolo 41 della presente legge non si applicano ai procedimenti in corso attivati sulla base di istanze presentate allo SUAP prima della data di entrata in vigore della presente legge.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 18 novembre 2016

TOTI

(*Omissis*).

17R00021

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2016, n. 15.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi 2016-2018.

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 29 novembre 2016)

L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME DEI BILANCI E RENDICONTI

ai sensi dell'art. 84, nono comma, dello Statuto di autonomia (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018, di cui all'art. 1 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 29 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018) e successive modificazioni, sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Tra le entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 è iscritta una quota dell'avanzo di amministrazione determinato nel rendiconto dell'esercizio 2015 e confermato a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui di importo pari a 79 milioni di euro.

3. La quota di avanzo di cui al comma 2 è destinata alla parziale copertura della spesa di 80 milioni di euro sulla missione/programma 18.01 dell'esercizio finanziario 2016, relativa all'accollo da parte della Regione di una quota del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare posto a carico delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e in base all'Accordo approvato con deliberazione della Giunta regionale.

4. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2016 presenta le seguenti variazioni:

in termini di competenza: + 107.035.300,00 euro;

in termini di cassa: + 28.035.300,00 euro.

Art. 2.

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018, di cui all'art. 2 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 29 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018) e successive modificazioni, sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2016 presenta le seguenti variazioni:

in termini di competenza: + 107.035.300,00 euro;

in termini di cassa: + 28.035.300,00 euro.

Art. 3.

Allegati

1. In relazione alle variazioni apportate sono approvati gli allegati al bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per quanto modificati.

2. Sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A, concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove autorizzazioni e le riduzioni di spesa derivanti dalla presente legge.

3. Alla copertura delle spese di cui al comma 2 si provvede con le variazioni e con le modalità previste dalle alleghe tabelle B e C.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 23 novembre 2016

KOMPATSCHER

(*Omissis*).

17R00041

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2016, n. 17.

Norme urgenti in materia di cultura e sport.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 30 novembre 2016*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 16/2014

1. Al comma 2-bis dell'art. 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), dopo le parole «o negli avvisi pubblici previsti dagli articoli seguenti» sono aggiunte le seguenti: «, per categorie di beneficiari destinatari di altre tipologie di finanziamenti».

Art. 2.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 16/2014

1. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «i requisiti dei beneficiari,» sono soppresse;

b) dopo le parole «le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto,» sono inserite le seguenti: «non inferiore alla quota di cofinanziamento prevista dal comma 2,»;

c) dopo le parole «sono altresì fissati i termini del procedimento» sono aggiunte le seguenti: «e le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nei casi previsti dall'art. 12, comma 2-bis».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 16/2014 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nel caso in cui i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale di cui al comma 1 perdano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a), il riconoscimento o gli incentivi da parte del FUS, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera b), e 12, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'art. 12, comma 2, sono scaduti.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 16/2014

1. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 16/2014 dopo le parole «sono altresì fissati i termini del procedimento» sono aggiunte le seguenti: «e le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nei casi previsti dall'art. 11, comma 3-bis».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 16/2014 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel caso in cui i teatri regionali di ospitalità e i teatri di produzione di rilevanza almeno regionale di cui al comma 1 acquisiscano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'art. 9, comma 2, lettera b), il riconoscimento da parte del FUS della qualifica di teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale e i relativi incentivi, eventualmente subordinati a una determinata quota di cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'art. 11, comma 3, sono scaduti.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 16/2014

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 16/2014 le parole «la gestione di centri di divulgazione della cultura umanistica» sono sostituite dalle seguenti: «le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura umanistica e artistica».

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 16/2014 le parole «la gestione di centri di divulgazione» sono sostituite dalle seguenti: «le iniziative e le attività di centri di divulgazione».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 16/2014 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Ai fini della presente legge sono da intendersi come centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica i soggetti, di cui all'art. 4, comma 2-bis, nei cui atti costitutivi o statuti sia prevista come scopo statutario la finalità di studio, promozione e divulgazione della cultura umanistica, artistica o scientifica.».



1-ter. In particolare, i centri di divulgazione di cui al comma 1-bis devono possedere personalità giuridica, autonomia patrimoniale, una o più sedi operative stabili nel territorio regionale, devono garantire il possesso di attrezzature idonee, devono svolgere in maniera continuativa la propria attività, e devono rendere fruibile al pubblico tale attività tramite l'apertura delle sedi presenti sul territorio regionale.».

4. La lettera b) del comma 2 dell'art. 26 della legge regionale 16/2014 è abrogata.

5. I commi 5 e 6 dell'art. 26 della legge regionale n. 16/2014 sono abrogati.

Art. 5.

Subentro nelle convenzioni e nei protocolli pluriennali in materia di attività culturali delle Province

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in forza del trasferimento alla regione delle funzioni provinciali in materia di attività culturali a decorrere dal 1° luglio 2016, a subentrare nelle convenzioni e nei protocolli sottoscritti prima di tale data dalle province con enti e associazioni operanti nei diversi settori delle iniziative culturali per il sostegno economico di progetti culturali pluriennali.

2. Per le finalità previste dal comma 1 il Servizio regionale competente in materia di attività culturali può eventualmente sottoscrivere appositi atti convenzionali o protocolli novativi con gli enti e le associazioni di cui al comma 1, anche al fine di integrare la disciplina del rapporto contributivo a seguito del trasferimento di funzioni.

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale n. 5/2010

1. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli-Venezia Giulia), è abrogato.

2. All'art. 9 della legge regionale n. 5/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole «e degli enti locali» sono soppresse;

b) al comma 1 le parole «e la competente Commissione consiliare» sono soppresse;

c) i commi 2 e 3 sono abrogati;

d) al comma 4 dopo le parole «criteri e modalità per l'individuazione» sono inserite le seguenti: «delle categorie di soggetti beneficiari, nonché».

3. All'art. 10 della legge regionale n. 5/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«a) sul bando annuale degli interventi di cui all'art. 9.»;

b) la lettera b) del comma 2 è abrogata.

Art. 7.

Proroga per la realizzazione e il completamento del programma di interventi diretti a valorizzare e diffondere l'uso della lingua slovena

1. Con riferimento al programma di interventi di cui all'art. 6, commi da 73 a 75, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono riconosciute le spese sostenute dalla data di entrata in vigore della medesima legge per interventi che possono essere anche realizzati e completati entro il 30 giugno dell'anno 2017. Le spese dovranno essere rendicontate entro il 31 luglio 2017.

Art. 8.

Modifica all'art. 4, comma 42, della legge regionale n. 34/2015

1. Alla lettera f) del comma 42 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le parole «100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «125.000 euro».

2. Per le finalità previste dall'art. 4, comma 42, lettera f), della legge regionale n. 34/2015, come modificata dal comma 1, è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di 25.000 euro per l'anno 2016 dalla Missione n. 6 (politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

Art. 9.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 64/1980

1. Il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 24 novembre 1980, n. 64 (norme di coordinamento tra le regioni interessate al funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete), è abrogato.

Art. 10.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale n. 18/2006

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), è abrogato.

Art. 11.

Conferma di contributi concessi per la valorizzazione di beni culturali

1. Al comma 19 dell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».



Art. 12.

Modifica all'art. 32 della legge regionale n. 23/2015

1. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'art. 32 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (norme regionali in materia di beni culturali), la parola «esistenti» è sostituita dalle seguenti: «costituiti ai sensi dell'art. 25».

Art. 13.

Modifica all'art. 48 della legge regionale n. 23/2015

1. Dopo il comma 2 dell'art. 48 della legge regionale n. 23/2015 è inserito il seguente:

«2-bis. Fermo restando il disposto del comma 2, allo scopo di assicurare il celere e imparziale svolgimento, nell'anno 2017, dei procedimenti finalizzati alla costituzione dei sistemi bibliotecari e al riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale, in via di prima attuazione si prescinde dal parere della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'art. 32, previsto dall'art. 25, comma 3, e dall'art. 30, comma 2.».

Art. 14.

Valorizzazione del Consorzio culturale del Monfalconese nel settore bibliotecario

1. La regione riconosce e valorizza l'efficace ruolo di coordinamento ininterrottamente svolto, per oltre trent'anni, dal Consorzio culturale del Monfalconese quale ente gestore responsabile del funzionamento di uno dei primi sistemi bibliotecari sorti nel Friuli-Venezia Giulia, sviluppatosi su una vasta area del territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel procedimento previsto per la costituzione di nuovi sistemi bibliotecari dall'art. 25 della legge regionale n. 23/2015 e dal relativo regolamento di attuazione, in via di prima applicazione la Biblioteca del consorzio culturale del Monfalconese è individuata come biblioteca centro sistema prescindendo dai requisiti fissati per tale qualificazione dall'art. 23, comma 3, della legge medesima e dal suddetto regolamento, fatto salvo peraltro il disposto dei commi 5 e 6 del citato art. 23.

Art. 15.

Interpretazione autentica dell'art. 13, comma 5, della legge regionale n. 23/2015

1. In via di interpretazione autentica dell'art. 13, comma 5, della legge regionale n. 23/2015, le Commissioni valutative ivi previste possono essere costituite anche dagli esperti di cui all'art. 6, comma 2, lettera *e bis*), della legge regionale n. 16/2014 che, pur designati dal Consiglio regionale, non siano stati ancora nominati come componenti della Commissione regionale per la cultura di cui al medesimo art. 6 della legge regionale n. 16/2014.

Art. 16.

Convenzione con la Fondazione Roberto Capucci

1. Al fine di ricollegare alla regione il prestigio e i connessi vantaggi derivanti dall'ospitare un patrimonio dichiarato di interesse storico particolarmente importante per lo studio della moda e di tutte le forme d'arte a essa collegate, l'Amministrazione regionale, per il tramite dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - ERPAC, è autorizzata a ospitare presso alcuni locali di Villa Manin di Passariano di Codroipo la sede della Fondazione Roberto Capucci di Roma, mettendo a disposizione a titolo gratuito spazi adeguati e utenze per l'Archivio storico della fondazione contenente abiti, abiti-scultura, disegni, fotografie, documenti audio e video.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale, per il tramite di ERPAC, è altresì autorizzata a organizzare in collaborazione con la Fondazione Roberto Capucci attività espositive e didattiche correlate alla collezione, anche in collaborazione con altre istituzioni culturali e aziende nel settore della moda.

3. I rapporti fra la Fondazione Roberto Capucci e l'Amministrazione regionale derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono regolati da una convenzione stipulata fra la fondazione stessa ed ERPAC, approvata con deliberazione della giunta regionale, con la quale sono indicate le attività che ERPAC metterà a disposizione della fondazione, tra le quali, a titolo puramente indicativo, il trasporto, la copertura assicurativa e la digitalizzazione dei beni appartenenti all'archivio. La convenzione fissa altresì la durata minima della permanenza dell'archivio presso Villa Manin, individuandone la precisa consistenza.

4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 fanno carico al bilancio annuale di ERPAC.


Art. 17.

Conferme di contributi per impianti sportivi

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Forni Avoltri il contributo concesso sulla base del «Bando per il finanziamento per l'anno 2015 di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (testo unico in materia di sport e tempo libero)», approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1720 del 4 settembre 2015, ancorché i lavori oggetto del contributo medesimo non siano stati ultimati nel termine perentorio previsto dal bando suindicato.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Forni Avoltri presenta entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al servizio competente in materia di impiantistica sportiva, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo concesso; il servizio conferma il contributo e fissa il nuovo termine perentorio di fine lavori.

3. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate esigenze funzionali che avevano portato alla concessione all'Opera Villaggio del Fanciullo di Opicina,



ai sensi della legge regionale n. 8/2003, del contributo decennale costante di 45.850 euro annui per i lavori di «Potenziamento e qualificazione di impianti sportivi situati nel comprensorio di via Conconello 16 a Opicina», è autorizzata a convertire le rate maturate di detto contributo, in deroga alle prescrizioni di cui all'art. 3 della legge regionale n. 8/2003 vigente al momento della concessione, in un finanziamento in conto capitale a favore del medesimo ente per la realizzazione di nuovi interventi di «Riqualificazione e adeguamento Palestra CSI e Spogliatoio».

4. Per le finalità di cui al comma 3 l'Opera Villaggio del Fanciullo di Opicina presenta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conversione del contributo al servizio competente in materia di impiantistica sportiva, secondo le disposizioni dettate dall'art. 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (disciplina organica dei lavori pubblici).

5. Ai sensi del comma 4 il servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a convertire il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.

6. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Trieste il contributo ventennale costante di 206.597,80 euro concesso nell'anno 2011 ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), per la realizzazione dei lavori di costruzione di un impianto sportivo polifunzionale nel rione di San Giovanni (TS), ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini di ultimazione dei lavori fissati ai sensi dell'art. 4, comma 38 e seguenti, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali).

7. Per le finalità di cui al comma 6 il Comune di Trieste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al servizio competente in materia di impiantistica sportiva apposita istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata di un nuovo cronoprogramma dell'intervento.

8. Ai sensi del comma 7 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare nuovi termini di ultimazione dei lavori e rendicontazione del contributo.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per la realizzazione di investimenti in materia di impiantistica sportiva che risultano iniziati o ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini, anche perentori, di inizio e di ultimazione dei la-

vori, nonché di rendicontazione del contributo stesso, inizialmente fissati o successivamente prorogati o rifissati.

10. Per le finalità di cui al comma 9 i beneficiari presentano al servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2017, la domanda volta a ottenere la fissazione dei nuovi termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione del relativo contributo, corredata del verbale di consegna dei lavori o di fine lavori ovvero della dichiarazione del direttore dei lavori attestante la data di inizio o di ultimazione dei lavori.

11. Ai sensi del comma 10 il servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a fissare il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori, nonché a fissare, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 60, comma 4, della legge regionale n. 14/2002, il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

12. Il mancato rispetto dei termini perentori fissati ai sensi del comma 11 comporta la revoca del provvedimento di concessione e la restituzione del contributo concesso, eventualmente maggiorato degli interessi a norma di legge.

13. Il procedimento di cui al comma 9 si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla data della presentazione della domanda di cui al comma 10, con l'adozione del decreto di fissazione dei nuovi termini.

Art. 18.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 14/2016

1. Dopo il comma 25 dell'art. 6 della legge regionale n. 14/2016 sono inseriti i seguenti:

«25-bis. Per le finalità di cui al comma 25, al fine di una efficace gestione delle procedure in essere e in considerazione di eventuali mutate situazioni normative o esigenze funzionali dei soggetti beneficiari dei contributi o dei soggetti proprietari o concessionari degli impianti sportivi oggetto degli interventi inseriti nel vigente Programma regionale di interventi per l'anno 2009 e per l'anno 2010, la giunta regionale conferma ovvero modifica, integra o rimodula detto Programma regionale.

25-ter. Per le finalità di cui al comma 25-bis l'istruttoria è attivata o a istanza di parte o d'ufficio, avuto riguardo all'interesse pubblico prevalente.

25-quater. A seguito della deliberazione di cui al comma 25-bis, la struttura regionale competente per l'impiantistica sportiva provvede a confermare o a convertire i contributi precedentemente concessi dalle Amministrazioni provinciali. Il mancato inizio dei lavori entro il 31 dicembre 2017 degli interventi inseriti nel Programma di cui al comma 25-bis comporta la revoca d'ufficio del contributo confermato o convertito.

25-quinquies. Ai contributi di cui al comma 25 si applica la disciplina contenuta nella legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (disciplina organica dei lavori pubblici). In fase di prima applicazione del comma 25 la struttura competente provvede a fissare nuovi termini di inizio e ultimazione dei lavori nonché di rendicontazione delle spese sostenute.»



Art. 19.

Modifiche alla legge regionale n. 8/2003

1. Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (testo unico in materia di sport), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 3 le parole «concessionarie di impianti sportivi e selezionate con procedura a evidenza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «proprietarie di impianti sportivi o munite di idoneo titolo autorizzatorio dell'ente proprietario a effettuare lavori di straordinaria manutenzione»;

b) al comma 3 dell'art. 12 le parole «non routinaria nel territorio regionale,» sono soppresse;

c) al comma 2 dell'art. 29 le parole «dagli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 e 21» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 13 e 21»;

d) il comma 3 dell'art. 30 è sostituito dal seguente:

«3. I contributi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 sono concessi ed erogati, su richiesta del beneficiario, in via anticipata, in un'unica soluzione; con il decreto di concessione dei contributi sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi stessi.»

Art. 20.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 4, comma 1-bis, della legge regionale n. 18/2006 è autorizzata la spesa di 33.755 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 1 (valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di 33.755 euro per l'anno 2016 dalla Missione n. 1 (servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

3. Per le finalità previste dall'art. 6, commi 66, 67 e 68, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

4. All'onere di 50.000 euro per l'anno 2016 derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede come di seguito indicato:

a) mediante rimodulazione per 30.000 euro per l'anno 2016 alla Missione n. 5 (tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018;

b) mediante storno di 20.000 euro per l'anno 2016 dalla Missione n. 6 (politiche giovanili, sport e tempo li-

bero) - Programma n. 1 (sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 24 novembre 2016

p. il Presidente
Il Vicepresidente:
BOLZONELLO

(*Omissis*).

17R00057

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport).

(*Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 48 del 28 ottobre 2016 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia*)


IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 29 della legge regionale n. 8/2003, come sostituito dall'art. 18, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 32, il quale stabilisce che sono definiti con regolamento regionale, da adottare sentita la Commissione consiliare competente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge stessa;

Stante pertanto la necessità di definire i criteri e le modalità di concessione degli interventi contributivi previsti alle disposizioni di cui ai predetti articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale n. 8/2003;

Richiamata al riguardo la deliberazione della Giunta regionale n. 1836 del 30 settembre 2016, con la quale è stato approvato, in via preliminare il «Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport)»;



Evidenziato che nella deliberazione della Giunta regionale n. 1836/2016 è stato inoltre disposto di sottoporre il testo regolamentare predetto al parere della Commissione consiliare competente, così come previsto all'art. 29, comma 1, della legge regionale n. 8/2003;

Preso atto che la V Commissione consiliare permanente, nella seduta del 6 ottobre 2016, ha espresso a maggioranza, con alcune proposte di modifica, parere favorevole sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1836/2016, così come esposto nella comunicazione dell'11 ottobre 2016, classifica 2-6, n. 0011024, del Segretario generale del Consiglio regionale;

Stante che al testo del regolamento sono state apportate le modifiche proposte dalla V Commissione consiliare permanente;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2016, n. 1930, con la quale è stato approvato in via definitiva il «Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport)»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2016, n. 1930;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport).

(*Omissis*).

Capo I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), in attuazione dell'art. 29 della legge regionale 8/2003, di seguito denominata legge.

Art. 2.

Spesa ammissibile

1. Nell'ambito della concessione dei contributi di cui al presente regolamento, la spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

a) è relativa esclusivamente all'iniziativa finanziata;

b) è sostenuta dal soggetto che riceve il contributo;

c) è sostenuta successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo entro e non oltre il termine di rendicontazione dello stesso.

2. Per spesa ammissibile si intende il totale delle uscite detratte le entrate e escluso l'importo del contributo richiesto ai sensi della normativa regionale cui si riferisce la domanda di contributo.

Art. 3.

Attività istruttoria

1. Attraverso l'attività istruttoria, si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità. Il Servizio dell'Amministrazione regionale, competente in materia di sport, di seguito denominato Servizio, può chiedere, una sola volta, eventuali integrazioni e chiarimenti ai fini istruttori, assegnando il termine perentorio di quindici giorni per la presentazione delle stesse. Trascorso inutilmente il termine di quindici giorni, la domanda viene dichiarata inammissibile. Il termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione delle integrazioni richieste nel rispetto dei termini suindicati.

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE (CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE)

Art. 4.

Presentazione delle domande

1. I soggetti di cui all'art. 11 della legge presentano al Servizio domanda di concessione del contributo con le modalità di cui al comma 2.

2. Le domande di concessione del contributo, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, sono presentate al Servizio utilizzando il modello di cui all'allegato A, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma web per la presentazione delle domande on-line, accessibile dal sito www.regione.fvg.it.

3. I termini per la presentazione delle domande decorrono dal 1° novembre alle ore 12 del termine perentorio del 30 novembre, dell'anno precedente a quello di realizzazione delle manifestazioni sportive. Le domande presentate al di fuori di tali termini vengono archiviate d'ufficio.



4. Le domande di contributo vengono presentate per le manifestazioni sportive che si svolgono nell'arco temporale che va dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione delle domande al 30 aprile dell'anno dopo.

5. Ogni domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, a una sola manifestazione sportiva. Può essere presentata una sola domanda di contributo; in caso di presentazione di più domande da parte dello stesso soggetto, verrà valutata quella riportante il numero inferiore del codice apposto alla domanda in sede di compilazione on-line.

6. Le domande di contributo sono corredate della seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente, qualora non già in possesso del Servizio, oppure, se variato successivamente all'ultima trasmissione;

b) relazione illustrativa della manifestazione sportiva che si intende realizzare;

c) preventivo dettagliato delle entrate e delle spese, per la realizzazione della manifestazione sportiva, articolato nelle singole voci di spesa di cui all'art. 9, comma 1, e con specifica evidenza delle previsioni di contribuzione diversa da quella richiesta all'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 11 della legge;

d) fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

Art. 5.

Casi di esclusione

1. Costituiscono casi di esclusione dai contributi previsti all'art. 11 della legge:

a) le domande presentate oltre i termini di scadenza di cui all'art. 4, comma 3;

b) le domande non compilate e convalidate on-line, come previsto all'art. 4, comma 2;

c) le domande prive della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente;

d) le domande che si riferiscono a manifestazioni sportive, di rilievo nazionale, internazionale e transfrontaliero, che si svolgono interamente fuori del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia ed i cui soggetti organizzatori non hanno sede operativa nel territorio regionale;

e) le domande che si riferiscono a manifestazioni sportive di rilievo regionale che si svolgono al di fuori del territorio regionale ed i cui soggetti organizzatori non hanno sede operativa nel territorio regionale;

f) le domande recanti un preventivo di spesa inferiore ad euro 6.000,00;

g) le domande che prevedono la realizzazione della manifestazione sportiva da parte di un soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda di contributo;

h) le domande che si riferiscono a più di una manifestazione sportiva.

Art. 6.

Criteri di valutazione

1. Le manifestazioni sportive di cui all'art. 11, comma 1, della legge, sono valutate sulla base della minore o maggiore incidenza complessiva dei sottoindicati parametri, con l'attribuzione modulata, per ciascun parametro, di un punteggio da 1 a 3, secondo quanto espresso nell'allegato A:

a) storicità, intesa come numero delle edizioni svolte comprensivo di quella oggetto della domanda di contributo;

b) durata, ovvero numero di giorni di effettivo svolgimento della manifestazione;

c) rilevanza della manifestazione, in relazione alla valenza regionale/transfrontaliera, valenza nazionale, valenza internazionale;

d) numero degli atleti partecipanti;

e) indicazione di inserimento della manifestazione nel calendario federale regionale, nazionale o internazionale;

f) mediaticità di livello regionale, nazionale o diretta/differita televisiva;

g) impatto territoriale/sociale rappresentato da: l'organizzazione di eventi collaterali alla manifestazione sportiva, la partecipazione alla gara di atleti con disabilità, la presenza di testimonials sportivi di livello almeno nazionale; per ciascuno di questi tre requisiti viene assegnato 1 punto;

h) livello degli atleti partecipanti, quali nazionali di categoria giovanile, nazionali assoluti, internazionali assoluti;

i) impegno finanziario, quale quota di partecipazione finanziaria richiesta al Servizio competente in rapporto al costo totale della manifestazione;

l) dimensioni organizzative, date dal numero delle associazioni sportive, operanti nel territorio regionale, che collaborano ufficialmente all'organizzazione della manifestazione mediante l'apporto di beni e servizi, esclusi i conferimenti in denaro.

Art. 7.

Determinazione della graduatoria

1. Sulle iniziative risultate ammissibili a contributo, ai fini della formulazione della graduatoria di merito, sulla base dei criteri di cui all'art. 6, comma 1, è acquisito il parere della Commissione nominata con decreto del direttore centrale competente e composta dal medesimo o da un suo delegato, con la funzione di Presidente, dal direttore del Servizio o da un suo delegato, con la funzione di vice-presidente, da un dipendente del Servizio di categoria non inferiore a C. Della commissione fanno parte inoltre: il Presidente del Comitato regionale del Coni o un suo delegato, e tre esperti in materia di sport, designati dal Comitato regionale del Coni, aventi adeguata conoscenza dell'attività sportiva nel territorio regionale e delle specifiche discipline sportive praticate. Il Presidente del Comitato regionale del Coni e gli esperti dallo stesso designati si astengono sulle eventuali domande di contributo presentate dal Comitato regionale del Coni e dalle articolazioni territoriali sovramunicipali dello stesso. Su disposizione del Presidente della Commissione, la medesima può essere integrata con i legali rappresentanti delle Federazioni sportive di riferimento senza diritto di voto.

2. Le sedute della Commissione sono convocate e presiedute dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal vice Presidente. La Commissione ha sede presso il Servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria e di verbalizzazione.

3. Le sedute della Commissione sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente, o, in caso di sua assenza, dal vice Presidente.

4. Qualora nella domanda di contributo non siano indicati i dati necessari per la valutazione del punteggio relativo a uno o più parametri, viene assegnato 0.

5. Acquisiti gli esiti della valutazione della Commissione, entro centoventi giorni dal termine di presentazione delle domande, con decreto del direttore centrale competente, sono approvati:

a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, delle manifestazioni sportive da finanziare, nonché delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse;

b) l'elenco delle manifestazioni sportive non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

6. Nel caso di rinuncia da parte di beneficiari o di disponibilità di ulteriori risorse, si procede allo scorrimento della graduatoria.

Art. 8.

Misura del contributo, modalità di concessione e di liquidazione

1. La misura massima del contributo corrispondente al punteggio massimo, calcolato in base ai criteri di cui all'art. 6, è stabilita annualmente con decreto del direttore centrale competente sulla base delle risorse finanziarie disponibili, in misura non superiore a euro 50.000,00. La misura del contributo è determinata, in ordine decrescen-



te rispetto alla misura massima stabilita, riducendo tale misura della percentuale massima del 7 per cento per ogni punto in meno assegnato; tale percentuale è stabilita annualmente con decreto del direttore centrale.

2. La misura del contributo, calcolata ai sensi del comma 1, non può essere superiore al 100 per cento della spesa ammissibile di cui alla domanda. La misura del contributo è soggetta a diminuzione nei seguenti casi:

a) se l'importo del contributo risulta essere superiore al 100 per cento della spesa ammissibile di cui alla domanda;

b) se l'importo del contributo risulta superiore all'importo richiesto.

3. Le iniziative sono finanziate secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza delle risorse disponibili. In caso di parità nella graduatoria, opera il criterio di ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo del codice apposto alla domanda in sede di compilazione online.

4. Il Servizio concede e liquida il contributo regionale, entro novanta giorni dalla approvazione della graduatoria di cui all'art. 7, comma 5, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità.

5. I contributi assegnati sono concessi e liquidati in via anticipata, su richiesta del beneficiario, in un'unica soluzione.

Art. 9.

Tipologia delle spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese, direttamente riconducibili all'iniziativa oggetto della domanda di contributo, aventi ad oggetto:

a) costi relativi al trasferimento, vitto e pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, per atleti, tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi e collaboratori;

b) compensi per arbitri, tecnici, giudici di gara, cronometristi, collaboratori; in questa fattispecie sono ammesse solo le spese comprovate da buste paga o note di pagamento o parcelle;

c) affitto di impianti sportivi e costi per l'allestimento delle sedi di svolgimento dell'iniziativa;

d) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;

e) spese organizzative quali spese di cancelleria, postali, telefoniche;

f) acquisto di premiazioni quali medaglie, trofei, premi in natura e gadget;

g) promozione, stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell'iniziativa;

h) spese per l'assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo, strettamente inerenti l'iniziativa;

i) spese per coperture assicurative e spese per tasse alle Federazioni e alle organizzazioni sportive.

2. Sono escluse le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive, le spese relative all'acquisto di attrezzature, premi in denaro, le spese relative a interventi strutturali e le spese per l'acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento delle iniziative oggetto di intervento, rimangono in dotazione del soggetto beneficiario.

Art. 10.

Rendicontazione del contributo

1. La rendicontazione del contributo è effettuata con le modalità di cui all'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), per i beneficiari ivi previsti; per i beneficiari diversi da quelli indicati all'art. 42 della legge regionale n. 7/2000 la rendicontazione del contributo è effettuata con le seguenti modalità di cui all'art. 43 della legge regionale n. 7/2000:

a) elenco della documentazione giustificativa delle spese in ordine all'utilizzo del contributo, su modello conforme a quello pubblicato sul sito web istituzionale.

2. Ai fini della rendicontazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari presentano inoltre a firma del legale rappresentante:

a) una relazione illustrativa esaustiva sulla iniziativa svolta, oggetto del contributo;

b) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente l'indicazione degli altri eventuali contributi pubblici e privati nonché delle altre entrate, ottenuti per la stessa iniziativa, la cui sommatoria non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario.

3. Le spese sono rendicontate fino all'ammontare complessivo del contributo.

4. Le spese rendicontate devono rientrare nelle stesse tipologie di quelle indicate nel preventivo di cui alla domanda. Le spese di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), sono ammesse a contributo per una quota massima del 50 per cento delle spese rendicontate di cui al comma 3; le spese organizzative di cui all'art. 9, comma 1, lettera e), sono ammesse a contributo per una quota massima del 20 per cento delle spese rendicontate di cui al comma 3.

5. Il termine di presentazione della rendicontazione è perentorio ed è fissato nel decreto di concessione del contributo del direttore del Servizio.

6. Il beneficiario del contributo concesso e liquidato, qualora non adempia all'obbligo della rendicontazione entro il termine di cui al comma 5 e con le modalità di cui al presente articolo, non può presentare domanda di contributo ai sensi del presente regolamento per gli esercizi finanziari successivi, se non a avvenuta restituzione di quanto percepito con le modalità di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 11.

Rideterminazione del contributo

1. Il contributo regionale è rideterminato qualora dal rendiconto relativo all'iniziativa finanziata emerga che:

a) il fabbisogno di finanziamento è diminuito;

b) la spesa rendicontata è inferiore al contributo concesso.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'importo del contributo rendicontato è superiore o almeno pari al 50 per cento del contributo concesso; in caso contrario si procede alla revoca dell'intero contributo.

Art. 12.

Revoca del contributo

1. Alla revoca del contributo concesso si procede nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) la documentazione a rendiconto non viene trasmessa entro il termine perentorio di scadenza di presentazione della rendicontazione fissato nel decreto di concessione;

c) la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo utile è incompleta e, richiesti chiarimenti e integrazioni, questi non vengono forniti nel termine assegnato;

d) l'iniziativa realizzata non corrisponde a quella presentata nella domanda di contributo;

e) in caso di mancata realizzazione nell'arco temporale previsto all'art. 4, comma 4;

f) l'iniziativa viene realizzata da soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda di contributo;

g) l'importo rendicontato è inferiore al 50 per cento dell'ammontare del contributo concesso.



Capo III

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE (CONTRIBUTI PER EVENTI STRAORDINARI)

Art. 13.

Presentazione delle domande

1. La domanda per la concessione del contributo di cui all'art. 12 della legge è presentata al Servizio almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'evento, corredata della seguente documentazione a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente:

a) atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente, qualora non già in possesso del Servizio, oppure, se variato successivamente all'ultima trasmissione;

b) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante che ha sottoscritto la domanda;

c) relazione chiara e dettagliata dell'evento, con l'evidenza del luogo e del periodo di svolgimento;

d) preventivo analitico delle entrate e delle spese non inferiori a euro 6.000,00, esclusivamente riferito all'evento sportivo;

e) descrizione chiara delle circostanze che non hanno consentito l'inserimento dell'evento nella programmazione ordinaria del soggetto richiedente, per l'anno in cui viene presentata la domanda;

f) verbale del competente organo, quale la Federazione sportiva nazionale o la disciplina associata o l'Ente nazionale di promozione sportiva, relativo all'assegnazione dell'organizzazione dell'evento straordinario al soggetto individuato, con l'indicazione dei motivi oggettivi che non hanno consentito di effettuare l'assegnazione in data precedente, con l'indicazione dei criteri di individuazione del soggetto assegnatario ed inoltre l'indicazione della valenza nazionale o internazionale dell'evento.

Art. 14.

Casi di esclusione

1. Costituiscono casi di esclusione dai contributi previsti all'art. 12 della legge:

a) le domande prive della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente;

b) le domande di contributo per gli eventi sportivi, di rilievo nazionale e internazionale, che si svolgono fuori dal territorio regionale ed i cui soggetti organizzatori realizzatori non hanno la sede operativa nel territorio regionale;

c) le domande recanti un preventivo di spesa inferiore a euro 6.000,00;

d) le domande che prevedono la realizzazione dell'evento sportivo da parte di un soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda e al quale è stata assegnata la relativa organizzazione;

e) le domande prive della documentazione di cui all'art. 13.

Art. 15.

Criteri di valutazione e priorità

1. Gli eventi sportivi straordinari sono valutati sulla base dei criteri di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l).

2. Il Servizio può richiedere al Comitato regionale del Coni la verifica dei requisiti di cui all'articolo 12 della legge.

3. La procedura di accesso al contributo è valutativa a sportello; la priorità è data dall'ordine cronologico di presentazione della domanda attestato dal numero progressivo di protocollo apposto dall'Ufficio protocollo del Servizio.

Art. 16.

Misura del contributo, modalità di concessione e di liquidazione

1. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, è riscontrata e attestata la sussistenza delle circostanze di cui all'art. 12, comma 3, della legge. Sulla base di tale deliberazione ed entro novanta giorni dalla data di adozione della stessa, il Servizio concede e liquida il contributo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita, fissando le modalità e i termini del rendiconto dell'utilizzo del contributo concesso.

2. La misura del contributo è determinata calcolando il punteggio conseguito in applicazione dei criteri di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), sulla base degli importi contributivi risultanti dall'ultima graduatoria approvata ai sensi dell'art. 7; in ogni caso la misura massima dell'importo concedibile è pari a euro 20.000,00.

3. La misura del contributo, calcolata ai sensi del comma 2, non può essere superiore al 100 per cento della spesa ammissibile di cui alla domanda. La misura del contributo è soggetta a diminuzione nei seguenti casi:

a) se l'importo del contributo risulta essere superiore al 100 per cento della spesa ammissibile di cui alla domanda;

b) se l'importo del contributo risulta superiore all'importo richiesto.

4. Il contributo è concesso e liquidato anticipatamente, su richiesta del beneficiario, in un'unica soluzione.

Art. 17.

Tipologia delle spese ammissibili

1. Per l'individuazione della tipologia delle spese ammissibili a contributo si applicano le disposizioni di cui all'art. 9.

Art. 18.

Rendicontazione, rideterminazione e revoca del contributo

1. Per le modalità di rendiconto del contributo e per l'eventuale rideterminazione del contributo concesso, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11.

Capo IV

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE (CONTRIBUTI ANNUI A ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA)

Art. 19.

Presentazione delle domande

1. La domanda di contributo di cui all'art. 13 della legge, sottoscritta dal legale rappresentante del Comitato regionale dell'Ente di promozione sportiva, di seguito denominato Ente, è presentata al Servizio utilizzando il modello di cui all'allegato B, reperibile sul sito web www.fvg sport.it, nei termini dal 1° al 28 febbraio di ogni anno, unitamente alla seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente, qualora non già in possesso del Servizio, oppure, se variato successivamente all'ultima trasmissione;

b) composizione degli organi dirigenti e di rappresentanza dell'Ente;

c) bilancio preventivo delle entrate e delle uscite dell'anno per il quale è presentata la domanda di contributo e ultimo bilancio consuntivo approvato;



d) programma dell'attività che l'Ente intende svolgere nel territorio regionale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali riferito all'anno per il quale è presentata la domanda;

e) fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

Art. 20.

Casi di esclusione

1. Sono inammissibili le domande di contributo:

- a) presentate oltre il termine di cui all'art. 19, comma 1;
- b) presentate da soggetti non in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 13 della legge;
- c) non regolarizzate entro il termine di cui all'art. 3, comma 1;
- d) prive della firma del legale rappresentante.

Art. 21.

Criteri di valutazione

1. Ai fini della valutazione delle domande e della determinazione dell'entità del contributo si applicano i seguenti criteri:

a) una quota pari al 20 per cento della dotazione dello stanziamento viene ripartita in misura uguale fra tutti gli Enti ammessi;

b) una quota pari al 50 per cento della dotazione dello stanziamento viene ripartita in misura proporzionale alla consistenza organizzativa dell'Ente, come risultante dai parametri di cui al comma 2;

c) una quota pari al 30 per cento della dotazione dello stanziamento viene destinata al finanziamento dell'attività dell'ente in relazione alla rilevanza dell'attività stessa. Tale quota viene ripartita in misura proporzionale alla rilevanza dell'attività organizzata dall'Ente nell'anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesto il contributo, come risultante dai parametri di cui al comma 5 ed entro i limiti di cui al comma 7.

2. Ai fini della valutazione della consistenza organizzativa dell'Ente sono assunti i seguenti parametri:

a) numero di strutture esistenti sul territorio regionale;

b) numero di società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

c) numero di tesserati quali praticanti, dirigenti, tecnici e operatori sportivi; il tesseramento deve avere durata almeno semestrale nell'anno di riferimento di cui al comma 4.

3. Ai fini della ripartizione della quota di stanziamento correlata alla consistenza organizzativa dell'Ente, ai parametri di cui al comma 2, vengono assegnati i seguenti punteggi:

a) con riferimento al parametro di cui al comma 2, lettera a), un punteggio modulato da due a sei punti così determinato:

1) due punti agli Enti che abbiano in regione un comitato regionale e due comitati territoriali;

2) quattro punti agli Enti che abbiano in regione un comitato regionale e tre comitati territoriali;

3) sei punti agli Enti che abbiano in regione un comitato regionale e quattro comitati territoriali;

b) con riferimento al parametro di cui al comma 2, lettera b), un punteggio modulato da uno a tre punti così determinato:

1) un punto agli Enti che abbiano un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del CONI non superiore a cento;

2) due punti agli Enti che abbiano un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del CONI superiore a cento e non superiore a duecento;

3) tre punti agli Enti che abbiano un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del CONI superiore a duecento;

c) con riferimento al parametro di cui al comma 2, lettera c), un punteggio modulato da uno a tre punti così determinato:

1) un punto agli Enti che abbiano un numero di tesserati non superiore a 5 mila;

2) due punti agli Enti che abbiano un numero di tesserati superiore a 5 mila e non superiore a 10 mila;

3) tre punti agli Enti che abbiano un numero di tesserati superiore a 10 mila.

4. Per l'applicazione dei parametri di cui al comma 2 si fa riferimento ai dati relativi all'anno precedente rispetto a quello per il quale gli Enti chiedono il contributo.

5. Ai fini della valutazione della rilevanza dell'attività organizzata dall'Ente sono assunti i seguenti parametri:

a) attività ludico motoria e sportiva, costituita da campionati, tornei e altre iniziative analoghe;

b) attività formativa, costituita da corsi e altre iniziative analoghe rivolti a tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara nonché da iniziative di avviamento alla pratica sportiva;

c) attività sussidiaria, costituita da iniziative a carattere culturale, informativo, di indagine e ricerca finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva.

6. Ai fini della ripartizione della quota di stanziamento correlata alla rilevanza dell'attività organizzata dall'Ente vengono assegnati i seguenti punteggi:

a) con riferimento al parametro di cui al comma 5, lettera a), un punteggio modulato da uno a tre punti da attribuire all'attività relativa a ciascuna disciplina sportiva così determinato:

1) un punto per attività ludico motorie e sportive a carattere meramente giovanile e amatoriale che ha coinvolto società o associazioni sportive provenienti da almeno dieci UTI della regione;

2) due punti per attività ludico motorie e sportive anche a carattere interregionale, nazionale o internazionale che ha coinvolto società o associazioni sportive provenienti da almeno sei UTI della regione e da almeno due regioni italiane ovvero dall'Austria, dalla Croazia e dalla Slovenia;

3) tre punti per attività ludico motorie e sportive anche a carattere internazionale che ha coinvolto società o associazioni sportive provenienti da almeno sei UTI della regione e da almeno due regioni italiane oppure da almeno altre due nazioni diverse da quelle indicate al punto 2);

b) con riferimento al parametro di cui al comma 5, lettera b), un punteggio così determinato:

1) un punto all'attività formativa a favore di tecnici eventualmente svolta;

2) un punto all'attività formativa a favore di dirigenti eventualmente svolta;

3) un punto all'attività formativa a favore di arbitri e giudici di gara eventualmente svolta;

4) un punto all'attività di avviamento alla pratica sportiva eventualmente svolta con particolare riferimento a progetti formativi scolastici o a favore di categorie deboli;

c) con riferimento al parametro di cui al comma 5, lettera c), un punteggio di un punto per l'attività sussidiaria eventualmente svolta.


7. La misura del contributo concedibile ai singoli beneficiari, determinata dalla somma degli importi risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, non può comunque eccedere l'80 per cento della spesa ammissibile di cui alla domanda, né il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili.

Art. 22.

Concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo

1. Con decreto del Direttore centrale competente, entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, viene adottato il riparto dei fondi per l'assegnazione dei contributi a sostegno dell'attività istituzionale degli enti di cui all'art. 13 della legge.

2. Il Servizio concede e liquida i contributi assegnati in via anticipata, su richiesta del beneficiario, in un'unica soluzione, entro sessanta giorni dall'adozione del riparto.



3. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta la documentazione giustificativa della spesa con le seguenti modalità di cui all'art. 43 della legge regionale n. 7/2000:

a) elenco della documentazione giustificativa delle spese in ordine all'utilizzo del contributo, su modello conforme a quello pubblicato sul sito web istituzionale.

4. I soggetti beneficiari, unitamente alla documentazione di cui al comma 4, lettera a), presentano a firma del legale rappresentante:

a) una relazione illustrativa esaustiva sulla iniziativa svolta, oggetto del contributo;

b) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente l'indicazione degli altri eventuali contributi pubblici e privati nonché delle altre entrate, ottenuti per la stessa iniziativa, la cui sommatoria non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario.

5. Le spese sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso.

6. Le spese generali di funzionamento di cui all'art. 23, comma 1, lettera m), si considerano ammissibili fino al 20 per cento del contributo concesso.

Art. 23.

Tipologia delle spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le sotto riportate spese, riconducibili direttamente alle attività ludico motorie e sportive, formative e di promozione e diffusione della pratica sportiva che l'Ente sostiene per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali:

b) costi relativi al trasferimento, al vitto, al pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, per tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi e collaboratori;

c) compensi a tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi e collaboratori; in questa fattispecie sono ammesse solo le spese comprovate da buste paga o note di pagamento o parcelle;

d) affitto di impianti sportivi e costi per l'allestimento delle sedi di svolgimento dell'iniziativa;

e) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;

f) acquisto di attrezzature sportive;

g) spese di cancelleria, postali, telefoniche;

h) acquisto di premiazioni quali medaglie, trofei, premi in natura e gadget;

i) promozione, stampa di inviti e locandine per la pubblicazione delle attività;

j) spese per l'assistenza sanitaria, quali spese mediche strettamente inerenti l'attività;

l) spese per coperture assicurative;

m) spese generali di funzionamento, con esclusione delle spese relative a interventi strutturali, nella quota massima del 20 per cento dell'importo del contributo.

Art. 24.

Revoche

1. Alla revoca del contributo concesso si procede:

a) se la documentazione a rendiconto non viene trasmessa entro il termine di scadenza di presentazione della rendicontazione;

b) se la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo utile è incompleta e, richiesti chiarimenti e integrazioni, questi non vengono forniti nel termine assegnato;

c) se le iniziative realizzate non corrispondono a quelle programmate;

d) se l'importo rendicontato è inferiore al 50 per cento del contributo concesso.

Capo V

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE (FINANZIAMENTO ANNUO PER LA SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT)

Art. 25.

Presentazione della domanda

1. Il soggetto di cui all'art. 14, comma 1, della legge, presenta al Servizio la domanda di contributo dal 1° al 28 febbraio di ogni anno.

2. La domanda, a firma del legale rappresentante, è corredata da:

a) relazione illustrativa chiara ed esaustiva del programma delle iniziative di formazione e di aggiornamento;

b) preventivo analitico delle entrate e delle uscite riferito esclusivamente alla predetta attività oggetto della domanda di finanziamento;

c) fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

Art. 26.

Casi di esclusione

1. Costituisce causa di esclusione dal finanziamento:

a) la domanda priva della firma del legale rappresentante;

b) la domanda non regolarizzata entro il termine di cui all'art. 3, comma 1;

c) la domanda riferita a un programma di iniziative non riconducibili nell'attività di formazione e aggiornamento dei soggetti previsti dalla legge;

d) la domanda priva della documentazione di cui all'art. 25, comma 2.

Art. 27.

Concessione e erogazione del finanziamento

1. A seguito della positiva conclusione dell'attività istruttoria, il Servizio concede il finanziamento e liquida in via anticipata, su richiesta del beneficiario, la quota del 100 per cento dell'importo del finanziamento stesso.

Art. 28.

Tipologia delle spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa riconducibili direttamente alle attività di cui all'art. 14, comma 1, della legge, aventi ad oggetto:

a) compensi e rimborso spese per vitto e trasferimento per docenti, dirigenti sportivi, tecnici, operatori, allenatori;


b) materiale didattico, libri, video, abbonamenti a riviste sportive;

c) stampa di inviti e locandine per la pubblicazione dell'attività;

d) affitto di impianti e costi per l'allestimento delle sedi dell'attività;

e) noleggio di attrezzature e di mezzi di trasporto;

f) spese organizzative, quali le spese di cancelleria, postali, telefoniche.



Art. 29.

Rendicontazione del contributo

1. La rendicontazione del contributo è effettuata con le modalità di cui all'art. 42 della legge regionale n. 7/2000. Il soggetto beneficiario presenta inoltre, a firma del legale rappresentante:

- a) una relazione chiara e esaustiva dell'attività svolta, oggetto del finanziamento;
- b) il bilancio consuntivo dell'attività svolta oggetto del finanziamento.

2. Il termine di presentazione del rendiconto è perentorio ed è fissato nel decreto di concessione del finanziamento.

Art. 30.

Rideterminazione del finanziamento

1. Il finanziamento regionale è rideterminato e ridotto qualora dal rendiconto relativo all'attività finanziata emerga che:

- a) il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
- b) la spesa rendicontata è inferiore al contributo concesso.

Art. 31.

Revoca del finanziamento

1. Alla revoca del finanziamento concesso si procede nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) se la documentazione a rendiconto non viene trasmessa entro il termine perentorio di scadenza di presentazione della rendicontazione di cui al decreto di concessione;
- c) se la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo utile è incompleta e, richiesti chiarimenti e integrazioni, questi non vengono forniti nel termine assegnato;
- d) se l'attività realizzata non corrisponde a quella presentata nella domanda di finanziamento;
- e) in caso di mancata realizzazione nell'anno di concessione del finanziamento;
- f) se l'attività viene realizzata da soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda di finanziamento.

Capo VI

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE (INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TALENTO SPORTIVO)

Art. 32.

Beneficiari dei finanziamenti

1. Possono beneficiare del finanziamento annuo previsto, a favore del Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL) dall'art. 16, comma 1, lettera a) della legge, i seguenti soggetti:

- a) atleti e atlete in possesso di tutti i requisiti sottoindicati:
 - 1) residenza nel territorio del Friuli-Venezia Giulia;
 - 2) tesseramento da almeno due anni consecutivi, compreso quello di presentazione della domanda da parte del Comitato regionale della FIDAL, in società sportive affiliate alla FIDAL regionale; tale periodo non si considera interrotto dall'espletamento del servizio militare, con tesseramento per gruppo sportivo militare, limitatamente ai primi dodici mesi di permanenza nello stesso;
 - 3) appartenenza, nell'anno di presentazione della domanda da parte del Comitato regionale FIDAL, ad una delle seguenti categorie:

allievi, juniores, promesse, seniores e comunque non aver superato, al 31 dicembre dell'anno precedente, il 27° anno di età;

4) essersi classificati, nel precedente anno sportivo, dal primo al decimo posto in una delle graduatorie italiane relative alle categorie: cadetti, allievi, juniores, promesse, seniores;

b) atleti e atlete che, pur avendo superato il 27° anno di età al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, vengono convocati dalle nazionali italiane in occasione di manifestazioni ufficiali, quali Olimpiadi, Campionati mondiali e europei, Giochi del Mediterraneo, incontri tra rappresentative nazionali assolute, oppure vincono un titolo italiano assoluto;

c) tecnici sportivi tesserati FIDAL, purché allenatori degli atleti o atlete di cui alle lettere a) e b);

d) Istituti di alta formazione e di ricerca regionali o aziende del sistema sanitario regionale, per i programmi di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con la FIDAL.

2. Possono beneficiare del finanziamento previsto, a favore del Comitato regionale del CONI, dall'art. 16, comma 1, lettera b), della legge i seguenti soggetti:

a) atleti e atlete in possesso di tutti i requisiti sottoindicati:

1) età compresa tra i 12 e i 20 anni; gli atleti che superino il limite di età nel corso del quadriennio olimpico possono tuttavia beneficiare ugualmente degli incentivi previsti dalla legge fino al termine dello stesso quadriennio;

2) residenza nel territorio del Friuli-Venezia Giulia;

3) tesseramento da almeno due anni consecutivi, compreso quello di presentazione della domanda da parte del Comitato regionale del CONI, in società sportive del Friuli-Venezia Giulia;

4) riconoscimento da parte del Comitato stesso quali atleti di talento, in base al conseguimento di risultati agonistici di elevato livello nazionale, secondo i parametri stabiliti dalle rispettive Federazioni;

b) tecnici iscritti al CONI del Friuli-Venezia Giulia, purché allenatori degli atleti e delle atlete di cui alla lettera a);

c) Istituti di alta formazione e di ricerca regionali o aziende del sistema sanitario regionale, per i programmi di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con il CONI.

3. Il Comitato regionale della FIDAL e il Comitato regionale del CONI destinano non meno del 70 per cento del finanziamento regionale annuale in favore di atleti e atlete aventi i requisiti di cui ai commi 1 e 2. Il restante importo è destinato allo svolgimento di programmi di studio e di sorveglianza medica.

Art. 33.

Modalità di presentazione della domanda, e di concessione e di rendicontazione dell'intervento finanziario

1. I termini di presentazione delle domande dei finanziamenti di cui all'art. 16, comma 1, della legge decorrono dal 1° al 28 febbraio di ogni anno.


2. Il Comitato regionale della FIDAL e il Comitato regionale del CONI presentano al Servizio a corredo della domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, il programma annuale delle iniziative di cui all'art. 16, comma 1, della legge e il relativo preventivo delle entrate e delle spese.

3. A seguito della positiva conclusione dell'attività istruttoria, il Servizio concede il finanziamento e liquida, in via anticipata, su richiesta del beneficiario, la quota del 100 per cento dell'importo del finanziamento stesso.

4. La rendicontazione del contributo è effettuata, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello della concessione dei finanziamenti, dal Comitato regionale della FIDAL con le modalità previste all'art. 43 della legge regionale n. 7/2000; dal Comitato regionale del CONI con le modalità previste all'art. 42 della legge regionale n. 7/2000. Il Comitato regionale della FIDAL e il Comitato regionale del CONI, presentano inoltre, a firma del legale rappresentante, la seguente documentazione:

a) l'elenco dei beneficiari;

b) la relazione illustrativa delle iniziative svolte nell'anno di riferimento della domanda di concessione;



c) una dichiarazione attestante che il finanziamento regionale è stato interamente utilizzato per la realizzazione della attività oggetto del finanziamento.

Capo VII

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE (CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELLA PRATICA SPORTIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ)

Art. 34.

Presentazione delle domande

1. Per accedere ai contributi per il sostegno della pratica sportiva delle persone con disabilità i soggetti di cui all'art. 18, comma 2, della legge, presentano la domanda di concessione del contributo al Servizio dal 1° al 31 gennaio di ogni anno, utilizzando i modelli di cui agli allegati C e D, reperibili sul sito web istituzionale della Regione.

2. Le domande di contributo vengono presentate per le iniziative che si svolgono nell'anno di presentazione delle stesse.

3. Per le iniziative di cui all'art. 18, comma 1, della legge, riguardanti l'organizzazione di manifestazioni sportive, la domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, a una sola manifestazione.

4. Per le iniziative di cui all'art. 18, comma 1, della legge, riguardanti l'acquisto di attrezzature specializzate, equipaggiamenti, mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità, la domanda può riferirsi a una sola tipologia di tali interventi.

5. In caso di più domande, per le iniziative di cui al comma 3, verrà ritenuta valida la domanda recante il punteggio più alto; per le iniziative di cui al comma 4, verrà ritenuta valida la domanda recante il preventivo più basso.

6. Le domande debitamente sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente sono corredate da:

a) atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente, qualora non già in possesso del Servizio, oppure, se variato successivamente all'ultima trasmissione;

b) una relazione illustrativa chiara e esaustiva dell'iniziativa che si intende realizzare;

c) un preventivo dettagliato delle entrate e delle spese, cui si riferisce il contributo, ripartito nelle voci di spesa ammissibili di cui all'art. 39, con specifica evidenza delle previsioni di contribuzione diversa da quella richiesta dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge;

d) fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente.

7. Le domande di contributo per le iniziative di cui al comma 4 devono essere corredate, unitamente alla documentazione di cui al comma 6 e a pena di inammissibilità, di almeno tre preventivi, contenenti ciascuno una offerta per la fornitura delle attrezzature specializzate o degli equipaggiamenti o dei mezzi di trasporto delle persone con disabilità.

Art. 35.

Casi di esclusione

1. Sono inammissibili le domande di contributo:

a) non presentate nei termini di cui all'art. 34, comma 1;

b) presentate da soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 18, comma 2, della legge, fatta eccezione per i soggetti di cui all'art. 18, comma 3, della legge;

c) prive della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente;

d) recanti la realizzazione dell'iniziativa da parte di un soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda di contributo;

e) non regolarizzate entro il termine di cui all'art. 3, comma 1;

f) inerenti le manifestazioni sportive, di rilievo nazionale ed internazionale, che si svolgono interamente fuori del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia;

g) non corredate, in sede di presentazione della domanda, da almeno tre preventivi per le iniziative di cui all'art. 34, comma 4;

h) che si riferiscono a più manifestazioni sportive o a più interventi.

Art. 36.

Criteria di valutazione

1. Le domande di contributo per l'organizzazione di manifestazioni sportive di cui all'art. 18, comma 1, della legge, sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

a) manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari ufficiali, organizzate da associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive paralimpiche del Comitato italiano paralimpico (CIP);

b) manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate a enti di promozione sportiva e a discipline sportive associate riconosciute dal CIP;

c) manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate all'Associazione nazionale delle polisportive dilettantistiche per l'integrazione sociale (ANPIS);

d) manifestazioni sportive di altre associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione in modo continuativo di attività e manifestazioni sportive, anche integrate, a favore dei soggetti diversamente abili e manifestazioni sportive organizzate dai Comitati organizzatori locali;

e) ricorrenza della manifestazione;

f) numero di atleti partecipanti;

g) partecipazione di atleti o squadre nazionali o internazionali;

h) numero di giorni effettivi di svolgimento;

i) indicazione di inserimento nel calendario federale regionale o nazionale o internazionale;

j) diffusione mediatica di livello regionale o nazionale;

k) forte impatto sociale e territoriale della manifestazione determinato da: organizzazione di eventi collaterali, partecipazione di scuole, presenza di testimonial di livello almeno nazionale; per ciascuno di questi tre requisiti viene assegnato un punteggio di 0,1.

2. Le domande di contributo per l'acquisto di attrezzature specializzate, di equipaggiamenti e di mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità di cui all'art. 18, comma 1, della legge, sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

a) acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate alle Federazioni paralimpiche del Comitato italiano paralimpico (CIP);

b) acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate a Enti di promozione sportiva e discipline associate riconosciute dal CIP;

c) acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate all'Associazione nazionale delle polisportive dilettantistiche per l'integrazione sociale (ANPIS);

d) acquisti effettuati da associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione in modo continuativo di manifestazioni sportive, anche integrate, a favore dei soggetti diversamente abili e acquisti effettuati dai comitati organizzatori locali.

Art. 37.

Determinazione della graduatoria

1. In applicazione dei criteri di cui all'art. 36, comma 1, viene assegnato a favore di ciascuna manifestazione sportiva un punteggio così determinato:

a) 3 punti per le manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale inserite nei rispettivi calendari ufficiali, organizzate da associazioni sportive affiliate a Federazioni sportive paralimpiche riconosciute dal CIP;



b) 2,5 punti per le manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate a Enti di promozione e a discipline associate, riconosciute dal CIP;

c) 2 punti per le manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate all'ANPIS;

d) 1,5 punti per le manifestazioni sportive di altre associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che prevedono tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione in modo continuativo di attività e manifestazioni sportive a favore dei soggetti diversamente abili e per le manifestazioni sportive organizzate dai Comitati organizzatori locali;

e) un punteggio di 0,1 oppure 0,2 oppure 0,3 punti sulla base, rispettivamente, della minore, media o maggiore incidenza di ciascuno dei parametri di cui all'art. 36, comma 1, lettere e), f), g), h), i), j), k), come da allegato C.

2. In caso di parità nella graduatoria determinata ai sensi del comma 1, opera il criterio residuale di ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo di protocollo in arrivo apposto dall'Ufficio protocollo del Servizio.

3. In applicazione dei criteri di cui all'art. 36, comma 2, viene assegnato a favore di ciascun intervento un punteggio così determinato:

a) 3 punti per acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate a Federazioni sportive paralimpiche, riconosciute dal CIP;

b) 2,5 punti per acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate a Enti di promozione sportiva e a discipline associate riconosciute dal CIP;

c) 2 punti per acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate all'ANPIS;

d) 1,5 punti per acquisti effettuati da altre associazioni e società sportive che prevedono tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione in modo continuativo di manifestazioni sportive a favore dei soggetti diversamente dotati.

4. In caso di parità nella graduatoria determinata ai sensi del comma 3, opera il criterio residuale di ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo di protocollo in arrivo apposto dall'Ufficio protocollo del Servizio.

5. Con decreto del direttore centrale competente è approvata la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, delle iniziative ammesse a contributo e di quelle ammissibili a contributo ma non finanziate per carenza di risorse, nonché l'elenco delle iniziative inammissibili a contributo con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

6. Nel caso di rinuncia da parte di beneficiari o di disponibilità di ulteriori risorse, si procede allo scorrimento della graduatoria.

Art. 38.

Misura del contributo, modalità di concessione e di erogazione

1. In sede di riparto dei fondi per l'organizzazione delle manifestazioni sportive di cui all'art. 18, comma 1, della legge, almeno l'80 per cento dello stanziamento complessivo è utilizzato per le iniziative di cui all'art. 36, comma 1, lettere a), b), c); il restante importo, non superiore al 20 per cento dello stanziamento, è utilizzato per le iniziative di cui all'art. 36, comma 1, lettera d).

2. La misura massima del contributo corrispondente al punteggio massimo teorico è pari a euro 10.000,00.

3. La misura del contributo è determinata in ordine decrescente rispetto alla misura massima stabilita ai sensi del comma 2 riducendo tale misura della percentuale fissa del 2,5 per cento per ogni decimo di punto in meno assegnato.

4. L'importo contributivo può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile, di cui alla domanda.

5. La misura del contributo calcolata ai sensi del comma 3 è soggetta a diminuzione nei seguenti casi:

a) se la misura del contributo risulta superiore al 100 per cento della spesa ammissibile;

b) se la misura del contributo risulta superiore all'importo del contributo richiesto dal soggetto nella relativa domanda.

6. Le iniziative sono finanziate secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza delle risorse disponibili. In caso di parità nella graduatoria opera il criterio di ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo del codice apposto dall'ufficio protocollo del Servizio.

7. Il Servizio concede il contributo assegnato e liquida, in via anticipata, su richiesta del beneficiario, l'importo contributivo nella misura del 100 per cento.

Art. 39.

Tipologia delle spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese, direttamente riconducibili alla manifestazione, aventi ad oggetto:

a) costi relativi al trasferimento, al vitto, al pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, per atleti, tecnici, arbitri, cronometristi, giudici di gara, dirigenti, relatori, docenti e collaboratori;

b) compensi per docenti, relatori, arbitri, tecnici, giudici di gara, cronometristi e collaboratori; in tali casi sono ammesse solo le spese comprovate da buste paga o note di pagamento o parcelle;

c) affitto di impianti e costi per l'allestimento delle sedi dell'iniziativa;

d) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;

e) acquisto di premi quali medaglie, trofei e gadget;

f) stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell'iniziativa;

g) spese per l'assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo, strettamente inerenti all'iniziativa;

h) spese per coperture assicurative e spese per tasse alle Federazioni e alle organizzazioni sportive.

2. Sono ammissibili a contributo per le iniziative di cui all'art. 34, comma 4, le spese per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto dei disabili, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti per lo svolgimento di attività sportive da parte di disabili, per un importo pari alla offerta contenuta nel preventivo più basso tra quelli allegati alla domanda.

Art. 40.

Rendicontazione del contributo

1. Ai fini della rendicontazione del contributo, il beneficiario presenta la documentazione giustificativa della spesa con le seguenti modalità di cui all'art. 43 della legge regionale n. 7/2000:

a) elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese in ordine all'utilizzo del contributo, a firma del legale rappresentante.

2. I soggetti beneficiari, unitamente alla documentazione di cui al comma 1, lettera a), presentano a firma del legale rappresentante:


a) una relazione illustrativa sulla iniziativa svolta, oggetto del contributo;

b) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente l'indicazione degli altri eventuali contributi pubblici e privati nonché delle altre entrate, ottenuti per la stessa iniziativa, la cui sommatoria non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario.

3. Le spese sono rendicontate fino all'ammontare complessivo del contributo.

4. Le spese rendicontate devono rientrare nelle stesse tipologie di quelle indicate nel preventivo di cui alla domanda. Per le iniziative di cui all'art. 39, comma 1, lettera a), le spese di vitto e alloggio sono ammesse a contributo per una quota massima del 50 per cento delle spese rendicontate di cui al comma 3.

5. Il termine di presentazione del rendiconto è perentorio ed è fissato nel decreto di concessione del contributo del direttore del Servizio.



Art. 41.

Rideterminazione del contributo

1. Il contributo regionale è rideterminato e ridotto qualora dal rendiconto relativo all'iniziativa finanziata:

- a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
- b) la spesa rendicontata è inferiore al contributo concesso.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'importo del contributo, come rideterminato, è comunque non inferiore al 50 per cento del contributo concesso, caso in cui si procede alla revoca dell'intero contributo.

Art. 42.

Revoca del contributo

1. Alla revoca del contributo concesso si procede nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) se la documentazione a rendiconto non viene trasmessa entro il termine perentorio di scadenza di presentazione della rendicontazione di cui al decreto di concessione;
- c) se la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo utile è incompleta o non corrispondente alle tipologie di spesa preventivate e, richiesti chiarimenti e integrazioni, questi non vengono forniti nel termine assegnato;
- d) se l'iniziativa realizzata non corrisponde a quella presentata nella domanda di contributo;
- e) in caso di mancata realizzazione nell'anno per il quale è stata presentata la domanda di contributo;
- f) se l'iniziativa viene realizzata da soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda di contributo;
- g) se l'importo rendicontato è inferiore al 50 per cento dell'ammontare del contributo concesso.

Capo VIII

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 20 DELLA LEGGE (PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA NELLE SCUOLE)

Art. 43.

Presentazione della domanda

1. Il soggetto di cui all'art. 20, comma 3, della legge, presenta al Servizio la domanda di contributo per la realizzazione del progetto di cui all'art. 20, comma 2, della legge, che si svolge nell'anno in cui è presentata la domanda.

2. I termini per la presentazione della domanda decorrono dal 1° al 31 gennaio di ogni anno.

3. La domanda, a firma del legale rappresentante, deve essere corredata da:

- a) relazione chiara ed esaustiva del progetto annuo;
- b) programma dettagliato delle iniziative di cui all'art. 20 della legge;
- c) preventivo analitico delle entrate e delle spese, relativo al progetto;
- d) fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

Art. 44.

Casi di esclusione

1. Costituisce caso di esclusione dal contributo:

- a) la domanda priva della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente;
- b) la domanda presentata da un soggetto diverso da quello di cui all'art. 20, comma 3, della legge;
- c) la domanda priva della documentazione di cui all'art. 43, comma 3;
- d) la domanda non regolarizzata entro il termine di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 45.

Concessione ed erogazione del contributo

1. A seguito della positiva conclusione dell'attività istruttoria, il Servizio concede il contributo, entro novanta giorni dal termine di presentazione della domanda, e liquida, in via anticipata, la quota del 100 per cento dell'importo complessivo dello stesso.

Art. 46.

Tipologia delle spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese direttamente riconducibili alla realizzazione del progetto:

- a) compensi e rimborso spese vitto e trasferimento per formatori, esperti di educazione motoria, project manager, collaboratori;
- b) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;
- c) spese organizzative quali spese di cancelleria, postali, telefoniche;
- d) promozione, stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell'attività;
- e) spese per l'assistenza sanitaria strettamente inerenti l'attività;
- f) spese per coperture assicurative;
- g) costi relativi al materiale didattico.

2. Sono escluse le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive, le spese relative all'acquisto di attrezzature, le spese relative a interventi strutturali e le spese per l'acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento delle iniziative oggetto di intervento contributivo, rimangono in dotazione del soggetto beneficiario.

Art. 47.


Rendicontazione del contributo

1. La rendicontazione del contributo è effettuata dal beneficiario con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale n. 7/2000. Il soggetto beneficiario presenta inoltre a firma del legale rappresentante:

- a) una relazione illustrativa esaustiva sulle attività svolte, in coerenza con il programma presentato nella domanda;
- b) il bilancio consuntivo dell'attività stessa.

2. Il termine di presentazione della rendicontazione è perentorio ed è fissato nel decreto di concessione del contributo del direttore del Servizio.

3. Al fine del monitoraggio dello svolgimento del progetto, il Comitato regionale del CONI presenta, entro il 30 luglio dell'anno, un rapporto tecnico descrittivo sullo stato di avanzamento del progetto.



Art. 48.

Rideterminazione del contributo

1. Il contributo regionale è rideterminato e ridotto qualora dal rendiconto relativo al progetto finanziato:

- a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
- b) la spesa rendicontata è inferiore al contributo concesso.

Art. 49.

Revoca del contributo

1. La mancata presentazione della documentazione a rendiconto di cui all'art. 47, commi 1 e 2, o la mancata realizzazione del progetto, comportano la revoca del contributo.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50.

Modulistica

1. Sono apportate con decreto di approvazione del Direttore centrale competente le eventuali modifiche ai modelli A, B, C, D, di cui agli articoli, rispettivamente, 4, 19 e 34.

Art. 51.

Modalità di comunicazione dell'assegnazione dei contributi

1. L'avvio dei procedimenti amministrativi contributivi di cui agli articoli 4 e 34 è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.

2. Le graduatorie di merito delle iniziative ammissibili a contributo e di quelle non ammissibili, con i relativi motivi di non ammissibilità, relative alle domande di contributo di cui agli articoli 4 e 34, vengono rese note tramite le pubblicazioni nel sito web istituzionale della Regione e tali pubblicazioni costituiscono comunicazioni individuali dell'assegnazione dei contributi.

Art. 52.

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge regionale n. 7/2000.

Art. 53.

Abrogazioni

1. Sono abrogati i seguenti decreti del Presidente della Regione:

a) D.P.Reg. 21 dicembre 2010, n. 287 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero));

b) D.P.Reg. 14 febbraio 2011, n. 299 (Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 287);

c) D.P.Reg. 10 aprile 2013, n. 75 (Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 287);

d) D.P.Reg. 21 dicembre 2010, n. 284 (Regolamento per la concessione dei contributi previsti a favore degli enti di promozione sportiva dall'art. 29, comma 1-bis, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)).

Art. 54.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00045

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 novembre 2016, n. 0223/Pres.

Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 83, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, in materia di assegnazione di risorse ai Confidi per la concessione di garanzie alle imprese regionali coinvolte nella crisi di Veneto Banca Spa e di Banca Popolare di Vicenza Spa.

(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 53 del 1° dicembre 2016 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Legge finanziaria 2007), con particolare riferimento all'art. 7, comma 34, in base al quale l'amministrazione regionale è autorizzata a riformare i criteri di assegnazione delle risorse a favore dei Consorzi di garanzia fidi (di seguito «Confidi») che operano nell'ambito degli interventi di cui all'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un fondo rischi a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), all'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella regione), all'art. 6 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997) e all'art. 59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

Vista la legge regionale n. 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali), con particolare riferimento all'art. 48, comma 1, in base al quale l'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare le risorse di cui all'art. 7, comma 34, della legge regionale n. 1/2007 anche al Consorzio regionale garanzia fidi società cooperativa a responsabilità limitata - Finanziaria regionale della cooperazione (Finreco);



Vista la legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale n. 10 novembre 2015, n. 26), con particolare riferimento all'art. 2, comma 81, in base al quale l'amministrazione regionale è autorizzata, al fine di sostenere le imprese aventi sede legale o operativa sul territorio della Regione e coinvolte in veste di azionisti o obbligazionisti nella crisi di «Veneto Banca S.p.a.» e «Banca Popolare di Vicenza S.p.a.», ad assegnare risorse straordinarie ai Confidi sopracitati, da destinare alla concessione di garanzie a favore delle predette imprese;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della giunta regionale 24 novembre 2016, n. 2228;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 83, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, in materia di assegnazione di risorse ai Confidi per la concessione di garanzie alle imprese regionali coinvolte nella crisi di «Veneto Banca S.p.a.» e di «Banca Popolare di Vicenza S.p.a.»», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 83, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, in materia di assegnazione di risorse ai Confidi per la concessione di garanzie alle imprese regionali coinvolte nella crisi di «Veneto Banca S.p.a.» e di «Banca Popolare di Vicenza S.p.a.».

(Omissis).

CAPO I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e dell'art. 2, comma 83, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale n. 10 novembre 2015, n. 26), disciplina criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse ai Confidi di cui all'art. 7, comma 34, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma

Friuli-Venezia Giulia «Legge finanziaria 2007»), da destinare alla concessione di garanzie alle imprese aventi sede legale o operativa sul territorio regionale, che sono risultate coinvolte nella crisi di «Veneto Banca S.p.a.» e di «Banca Popolare di Vicenza S.p.a.» in veste di azioniste o obbligazioniste.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, in conformità all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3/2015 ed al decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2015, n. 123, per microimprese, Piccole e medie imprese (PMI) si intendono le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 3.

Sicurezza sul lavoro

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'art. 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), l'assegnazione delle risorse di cui al presente regolamento è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 5, allegata all'istanza di assegnazione e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dall'assegnazione delle risorse. Ove queste siano già state erogate, il soggetto assegnatario e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituire l'importo alla Regione, comprensivo degli interessi legali.

CAPO II

SOGGETTI ASSEGNATARI, MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
E DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Art. 4.

Soggetti assegnatari

1. Possono essere assegnatari delle risorse di cui al presente regolamento i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 7, comma 35, della legge regionale n. 1/2007 a favore dei consorzi di garanzia fidi della regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 luglio 2007, n. 226, e successive modifiche, e di cui all'art. 48, comma 1, della legge regionale n. 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali).

2. Sono esclusi dall'assegnazione delle risorse i soggetti destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).



Art. 5.

Presentazione delle domande e parametri di proporzionalità di assegnazione delle risorse

1. La domanda è presentata alla struttura regionale competente in materia di accesso al credito delle imprese dal legale rappresentante del soggetto richiedente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento ed è corredata da:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto richiedente;

b) copia del bilancio relativo all'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda o, se già approvato, nell'anno di presentazione della domanda, nonché delle note integrative e della relazione sulla gestione approvata dall'assemblea dei soci;

c) dichiarazione attestante gli elementi necessari all'applicazione dei parametri di cui al comma 2.

2. Le risorse di cui al presente regolamento sono assegnate, entro trenta giorni dal termine di cui al comma 1, ai soggetti richiedenti in base ai seguenti parametri di proporzionalità:

a) per il 75% in proporzione alla quota del rischio a carico di ciascun soggetto richiedente relativo alle garanzie in essere rilasciate ad imprese aventi sede legale o operativa in Friuli-Venezia Giulia su finanziamenti di «Veneto Banca S.p.a.» e di «Banca Popolare di Vicenza S.p.a.» alla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui al comma 1, lettera b);

b) per il 25% in proporzione alla quota del rischio a carico di ciascun soggetto richiedente relativo alle garanzie in essere rilasciate ad imprese aventi sede legale o operativa in Friuli-Venezia Giulia su finanziamenti di banche ed intermediari finanziari diversi dalle banche di cui alla lettera a) alla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui al comma 1, lettera b).

Art. 6.

Destinazione delle risorse assegnate

1. Le risorse assegnate ai sensi del presente regolamento sono destinate alla costituzione da parte del soggetto assegnatario di apposito fondo rischi indisponibile dedicato esclusivamente alla concessione delle garanzie di cui al capo III.

2. Nella nota integrativa al bilancio di esercizio il soggetto assegnatario evidenzia la destinazione delle risorse di cui al comma 1 per le finalità di cui al presente regolamento.

CAPO III

SOGGETTI DESTINATARI FINALI,
OPERAZIONI AMMISSIBILI E REGIME DI AIUTO

Art. 7.

Soggetti destinatari finali e operazioni ammissibili

1. Le risorse assegnate ai sensi del presente regolamento sono impiegate dai soggetti assegnatari per la concessione di garanzie a favore dei soggetti destinatari finali di cui al comma 2, in relazione ad operazioni bancarie e di finanziamento.

2. Possono ottenere le garanzie di cui al presente capo le PMI che possiedono i seguenti requisiti:

a) essere attive ed iscritte al registro delle imprese;

b) avere sede legale o unità operativa nel territorio regionale;

c) risultare intestatarie di azioni o di obbligazioni di «Veneto Banca S.p.a.» e di «Banca Popolare di Vicenza S.p.a.», rispettivamente, alla data del 2 dicembre 2015 ed alla data del 16 febbraio 2016.

3. Sono escluse dall'ottenimento delle garanzie le PMI:

a) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2001.

b) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali;

c) che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, richiamati nell'allegato A.

Art. 8.

Regime di aiuto

1. Le agevolazioni a favore dei soggetti destinatari finali connesse alla concessione delle garanzie di cui al presente regolamento sono concesse ai sensi e nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013, tenuto conto dei tetti massimi e delle attività escluse di cui all'allegato A.

2. L'elemento di aiuto è determinato con le modalità definite dal «Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI» (Aiuto di Stato n. 182/2010), notificato dal Ministero dello sviluppo economico ed approvato dalla commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010.

3. Ai fini dell'applicazione della regola «*de minimis*», i pertinenti dati relativi agli eventuali aiuti ricevuti ai sensi della normativa «*de minimis*» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso sono rilasciati al momento della presentazione della domanda da parte del soggetto destinatario finale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

CAPO IV

OBBLIGHI, MONITORAGGIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

Obblighi dei soggetti assegnatari

1. I soggetti assegnatari hanno l'obbligo di rispettare quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 6.

2. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, l'assegnazione è revocata e le somme assegnate sono restituite alla Regione in conformità all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 10.

Monitoraggio

1. Annualmente, entro sei mesi dalla scadenza del loro esercizio contabile, i soggetti assegnatari trasmettono alla struttura regionale competente in materia di accesso al credito delle imprese i dati relativi ai soggetti destinatari finali, all'importo delle garanzie rilasciate e delle agevolazioni concesse nel corso dell'esercizio scaduto a valere sulle risorse assegnate ai sensi del presente regolamento.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A)

(riferito all'art. 8)


REGIME DI AIUTO «*DE MINIMIS*». SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ART. 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013.

1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono essere concessi aiuti «*de minimis*», tra l'altro:

a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

In conformità all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopraccitate lettere a) e b) opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione



a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 non beneficino degli aiuti «*de minimis*» concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013, per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000.

3. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4. Ai sensi dell'art. 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono essere concessi aiuti «*de minimis*» sotto forma di prestiti o di garanzie, se il beneficiario è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

5. Ai sensi dell'art. 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono essere inoltre concessi aiuti «*de minimis*» sotto forma di prestiti o di garanzie, nel caso in cui il beneficiario sia una grande impresa che si trova in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00073

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 21.

Misure urgenti per la definizione di procedimenti riguardanti l'esercizio finanziario 2016.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 353 del 25 novembre 2016)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge detta disposizioni urgenti al fine della definizione di procedimenti da avviare nell'esercizio finanziario 2016.

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 23 del 2015

1. La rubrica dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di stabilità regionale 2016)) è sostituita dalla seguente:

«Sostegno all'assistenza per gli obbligazionisti emiliano-romagnoli danneggiati dalle crisi bancarie».

2. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 23 del 2015 è sostituito dal seguente:

«1. Per fornire un sostegno ai cittadini interessati dalle recenti crisi bancarie, la Regione concede contributi per le azioni risarcitorie e di tutela legale a favore delle persone fisiche residenti in Emilia-Romagna che abbiano contratto obbligazioni subordinate e siano state danneggiate dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato con decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 (Disposizioni urgenti per il settore creditizio), i cui effetti sono fatti salvi dall'art. 1, comma 854, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)).».

3. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 23 del 2015 è sostituito dal seguente:

«2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, attraverso le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'art. 3 della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), quale rimborso per le spese sostenute per avviare, in qualsiasi forma, l'azione risarcitoria o di tutela legale a seguito dei danni subiti per gli eventi di cui al comma 1.».

Art. 3.

Disposizioni attuative della legge regionale n. 13 del 2015

1. La Regione concorre alle spese per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 40 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) in quanto accessorie rispetto alle funzioni principali esercitate dalla Regione ai sensi del medesimo art. 40, comma 1, sulla base di convenzioni con la Città metropolitana di Bologna e le Province.

2. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa a seguito del processo di riordino istituzionale attuato ai sensi della legge regionale n. 13 del 2015, la Regione è autorizzata a trasferire alla Città metropolitana di Bologna e alle Province, sulla base di convenzioni, le risorse necessarie per far fronte alle spese di funzionamento connesse alla permanenza di personale regionale nelle sedi provinciali, nelle more del subentro della Regione nei contratti e oneri relativi a beni, servizi e forniture.



ture, ovvero per far fronte alle spese di funzionamento sostenute da tali Enti per il personale regionale distaccato. Qualora funzioni regionali già svolte in forza di delega o convenzione dalla Città metropolitana di Bologna e dalle Province siano state, nel corso dell'anno 2016, svolte dalle Unioni di Comuni, il trasferimento di risorse regionali previsto a copertura delle spese di funzionamento è assegnato direttamente alle Unioni medesime.

3. Per far fronte agli oneri di cui ai commi 1 e 2 sono apportate al bilancio di previsione 2016-2018 le variazioni compensative di competenza e di cassa indicate nell'allegato «Variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016 - 2018».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 22-ter della legge regionale
n. 43 del 2001*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 22-ter della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) è aggiunto il seguente:

«4-bis. Nei casi in cui l'assegnazione temporanea di risorse professionali regionali riguardi l'attuazione di progetti e attività di rilevante interesse culturale per il

territorio, il limite temporale di cui ai commi precedenti può essere derogato, previa convenzione con gli Enti di destinazione del personale.».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 25 novembre 2016

BONACCINI


(*Omissis*).

16R00562

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUG-021) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 0 5 2 7 *

€ 3,00

